

## I TRIBUNALI ECCLESIASTICI

### I. L'ORDINAMENTO PROCESSUALE CANONICO

#### 1. *Introduzione*

Con il presente lavoro, si è voluto porre attenzione alle strutture giudiziarie ecclesiastiche, comunemente dette tribunali ecclesiastici, nelle quali ed attraverso le quali il giudice, esercente potestà giudiziale, è chiamato a dirimere e concludere controversie proposte dai *Christifideles*.

E per raggiungere tale obiettivo è sembrato opportuno partire da una breve disamina di quelli che sono i principi, gli scopi ed i fini di cui un ordinamento giuridico, quale quello canonico, è imbevuto: ciò per meglio comprendere il fondamento teologico-giuridico di questo sistema legale.

Sono per l'appunto detti principi religiosi, esigenze ultragiuridiche e supremi scopi spirituali a differenziare, non solo formalmente ma anche nella sostanza, alcuni istituti giuridici del diritto canonico dai corrispondenti istituti appartenenti agli ordinamenti degli Stati: quali il giudicato ed il valore di definitività della sentenza, la certezza del diritto, il ruolo svolto dal giudice ('bocca della legge'), il significato e le conseguenze giuridiche proprie del termine '*gravatus*' od in generale di gravame.

Tutte peculiarità proprie dell'ordinamento canonico, principi *iuris* che discendono e vengono vivificati dalla ricerca ed attuazione *in casu* del supremo e finale scopo di questo sistema legale: *suprema lex est salus animarum* (can. 1752). Suprema legge a cui sono subordinati e coordinati i ruoli propri dello *status fidelis*, dell'organo giudiziario, della Chiesa stessa: in definitiva tale *salus animarum* informa a sé e struttura il rapporto giustizia-verità.

Secondo dette premesse e principi viene di seguito analizzata o meglio rappresentata la struttura, concretamente e giuridicamente costruita, propria del tribunale ecclesiastico: luogo e mezzo, stabilmente costituito, attraverso il quale il giudice (sia esso chierico ma anche, ed è questa una novità fondamentale, sia esso laico), esercitando il proprio *munus regendi*, è chiamato

a risolvere concretamente fattispecie che, dal diritto, vengono definite contenziose, delittuose od amministrative (*ratione petiti*).

Ecco che allora la dottrina, analizzando e studiando le singole norme contenute nel CIC, suole suddividere:

*a)* i soggetti del processo in giudice e parti, e le parti stesse in parti private (attore e convenuto; od i loro legittimi rappresentanti) e parti pubbliche (*Promotor iustitiae et Defensor vinculi*);

*b)* i processi in processi giudiziari ed extragiudiziali (*ratione auctoritatis*); ed i processi giudiziari in speciali e non speciali (*ratione materiae*), orali ed ordinari (*ratione formae*).

Ed inoltre la stessa dottrina suole descrivere le norme che consentono, o meglio che conferiscono ad un dato giudice la possibilità giuridica di dirimere la controversia sollevata (il cd. titolo di competenza), partendo dallo schema base del diritto romano (ed oggi proprio di ogni ordinamento giuridico) per poi rappresentare le profonde e sostanziali novità che sopravvengono allorché si incorra:

*a)* nell'esercizio del potere proprio del Romano Pontefice, in modo diretto (Foro primaziale) o delegato (Foro apostolico);

*b)* in controversie coinvolgenti particolari personalità (Foro personale);

*c)* od, infine, in controversie coinvolgenti particolari beni (pubblici) che possono essere di maggiore minaccia alla stessa *salus animarum*. Lo sono le cause di nullità del vincolo matrimoniale; le quali cause presentano quattro differenti fori o titoli di competenza: foro della celebrazione, del domicilio o quasi-domicilio del convenuto, del domicilio o quasi-domicilio dell'attore e delle prove.

Procedendo secondo queste differenziazioni del diritto, si sogliono distinguere infine le stesse strutture giudiziarie in tribunali di prima, seconda, terza ed ulteriore istanza (*ratione instantiae*); in tribunali ordinari o delegati, comuni o speciali; in tribunali territoriali, personali ed apostolici (*ratione competentiae*). Solamente se ben si comprendono e premettono tali peculiarità, si è in grado di fornire, al neofita del diritto canonico, la giusta chiave di lettura con cui procedere per una più efficace analisi delle norme, per una più efficace comprensione delle strutture giudiziarie, della loro tipologia e gerarchia interna, delle loro funzioni e relative modalità d'esercizio.

Certamente si può concludere affermando che l'ordinamento giuridico canonico è un ordinamento veramente unico, differente da ogni altro sistema legale; teoricamente vicino all'uomo, suo strumento e guida per il raggiungimento del fine ultimo della *salus animarum*.

## 2. Il diritto processuale canonico

### 2.A) I principi generali di diritto processuale

La riforma del diritto canonico, attuata dal legislatore attraverso la promulgazione del nuovo Codex Iuris Canonici (C.I.C.) nel 1983, non ha certamente prodotto sostanziali e rilevanti modifiche in quello che era, e risulta quindi essere tuttora, lo schema giuridico preliminare al processo canonico.

Non vi sono stati cioè rilevanti sconvolgimenti nella teoria canonistica dei presupposti processuali, ovverosia di quell'insieme di prerequisiti richiesti dalla legge affinché si possa dare legittimamente avvio ad un processo<sup>1</sup>. Presupposti dottrinalmente raggruppati in quattro grandi ambiti detti giurisdizionale, strutturale, personale e disciplinare<sup>2</sup>. E' per tale motivo che ritengo più utile procedere, preliminarmente, nell'analisi del significato che il processo, quale strumento di giustizia, assume all'interno dell'ordinamento canonico, e quindi rispetto ai differenti ordinamenti civilistici.

Orbene, è ben vero che anche nel diritto canonico per processo si intende quella serie ordinata e successiva di atti che consentono alle parti (private e pubbliche<sup>3</sup>) di ricorrere al sistema legale per poter risolvere pro-

1 -I presupposti processuali sono l'insieme dei requisiti che devono sussistere prima di iniziare l'attività processuale, e cioè, prima della domanda, e che si riferiscono alla possibilità o impossibilità di usare il processo come strumento di tutela giuridica: cosicché «dall'adempimento di esse dipenderà la possibilità di sottoporre al giudice una determinata controversia» (M. J. Arroba, *Diritto processuale canonico*, Roma 1994, 68).

2 Vengono, innanzitutto, definiti giurisdizionali i requisiti di legge attinenti l'abilitazione di un giudice nello svolgere la propria funzione giurisdizionale per il singolo caso concreto. Vi sono poi i presupposti strutturali che regolano le strutture (ovvero i tribunali) entro i quali gli stessi giudici esercitano tale loro potestà giudiziale, seguendo determinate *regole iuris* contenute sia nel Codice che in numerosi altri testi legislativi; regole che costituiscono il terzo gruppo di presupposti detti disciplinari (E. Cappellini, *La normativa nel nuovo Codice*, Brescia 1983, 534).

Infine, rientrano nell'insieme dei presupposti personali tutte quelle norme concernenti le parti (pubbliche e private) ed i giudici, la loro costituzione in giudizio, e la loro *capacitas* ad agire processualmente. (M. J. Arroba, cit. supra in la nota 1, 69).

3 Sono considerate parti pubbliche il Promotore di giustizia ed il Difensore del vincolo: due figure di rilievo nell'ordinamento giudiziario canonico. Il Promotore di giustizia ha il compito di tutelare *ex officio* il bene pubblico, e di conseguenza la *salus animarum* che è il bene ultimo della Chiesa; inoltre assolve all'incarico di vigilare il rispetto delle sue leggi. Proprio al fine di esercitare nel migliore modo tale ultimo compito, si prevede l'istituzione della figura del Promotore di giustizia permanente in ogni Diocesi dato che il suo intervento, già obbligatorio per le cause penali, risulta essere indispensabile nella maggioranza delle cause civili che, quasi sempre, presuppongono un pericolo per il bene pubblico (ad esempio nelle cause di separazione dei coniugi, nelle cause riguardanti gli enti morali, i pupilli... tutte cause per le quali il Codice *ex natura rei* richiede obbligatoriamente la presenza del Promotore; ove, al contrario, il Codice nulla detti al riguardo, spetterà al Vescovo Diocesano lo stabilire se una causa coinvolga o meno il bene pubblico; can. 1431, § 1). Gli stessi diritti, di cui è titolare il Promotore di giustizia, spettano al Difensore del vincolo che deve dare tutela al vincolo matrimoniale nelle cause di nullità o di scioglimento matrimoniale, od al vincolo sacerdotale nelle cause di nullità della Sacra

prie controversie, altrimenti insolubili, o di soddisfare proprie pretese<sup>4</sup>; ed al giudice di emettere un atto, detto sentenza, che risulta essere l'applicazione concreta delle norme legali al caso sottoposto al suo esame.

Ed è altresì vero che lo stesso diritto canonico riconosce e valorizza il concetto di giudicato che conferisce alla sentenza un carattere di statuizione certa e definitiva, in grado così di soddisfare le esigenze sollevate dalle parti.

Ma se nell'ordinamento civile il concetto di giudicato è strettamente correlato con l'attuazione del principio della certezza del diritto<sup>5</sup>, questa correlazione, rilevata nello stesso sistema canonico, opera qui con metodi e contenuti differenti.

Ed infatti, nei sistemi degli Stati il giudicato assolve al compito di limitare l'indagine del giudice nell'accertamento dei fatti, oggetto di un determinato giudizio; di modo che si limita, con la formazione del giudicato, la possibilità per le parti di potersi dichiarare insoddisfatte di quanto contenuto in una sentenza e di impugnare la stessa, in quanto divenuta definitiva, immutabile, ed irrevocabile.

Definitiva in quanto non può essere ulteriormente assoggettata ad impugnazione di parte (immutabilità nel senso di preclusione della possibilità di utilizzare un gravame); immutabile l'accertamento in essa contenuto, in quanto fa stato fra le parti processuali<sup>6</sup>; di conseguenza irrevocabile è quanto stabilito

Ordinazione. Il Difensore del vincolo, nominato permanentemente in ogni Diocesi (simile in alcuni aspetti ad un nostro pubblico ministero) deduce nel processo ogni argomento od elemento di prova che *rationabiliter* contrasta con la richiesta di nullità o di scioglimento del vincolo sacramentale.

Quindi -il loro protagonismo processuale colloca gli uffici di pubblico ministero in posizione giuridica passiva, cioè tra i soggetti passivi della giurisdizione. Perciò, pur essendo ufficio pubblico, rimane integrato nel concetto giuridico di parte in causa...; infatti -il promotore ed il difensore hanno in comune con le parti il fatto di essere soggetti passivi, e non attivi, della potestà giudiziale. La loro missione nel processo consiste nel 'chiedere, sollecitare, opporsi od eccepire', ma mai consiste nel giudicare' (M. J. Arroba, cit., supra en la nota 1, 191-93).

4 E' parte *quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus* (can. 1476) agisce in giudizio allo scopo di tutelare giudizialmente un proprio diritto leso, attraverso lo ristabilimento dello *status quo ante* od, anche, attraverso il risarcimento dei danni subiti (qualora non sia possibile ripristinare la situazione giuridica originaria) (M. Torrente - P. Schelesinger, *Manuale di diritto privato*, XII, Milano 1985, 711, § 394 bis).

E tale significato di parte non ha valenza restrittiva, in quanto il Promotore di giustizia ed il Difensore del vincolo, definiti parti pubbliche ed agenti a tutela di un bene pubblico, non possono non essere considerati parti del giudizio.

5 Per la dottrina italiana vedi: Ciffo-Bonaccorso, *Il giudicato civile*, Napoli 1955; Micheli, 'L'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte di Cassazione ed il giudicato sul punto di diritto', in: *Annali della Università di Macerata*, Milano 1956.

6 «Occorre, a questo punto, precisare che questa incontrovertibilità è tradizionalmente designata come «cosa giudicata», la quale può pertanto essere definita come la «situazione in forza della quale nessun giudice può pronunciarsi su quel diritto sul quale è già intervenuta una pronuncia che abbia esaurito la serie dei possibili riesami» (C. Mandrioli, *Corso di diritto processuale civile* I, Torino 1993, 21, § 4).

nel dispositivo della sentenza. E quindi il rapporto giuridico, oggetto della causa, non può essere sottoposto ad un nuovo esame giudiziale, incorrendo una presunzione di verità formale che può sostituirsi a quella sostanziale.

Ed ove una sentenza risulti essere ingiusta, tale sua ingiustizia non potrà essere eliminata in quanto la necessità di ottenere giustizia è subordinata alla necessità (che provoca la definitività, l'immutabilità e la irrevocabilità della stessa sentenza) di confermare gli effetti giuridici che un dato comportamento è in grado di produrre, ovvero di stabilizzare i rapporti giuridici fra i soggetti<sup>7</sup>. In definitiva, nel confronto-scontro tra legalità e giustizia risulta perdente il fattore giustizia.

Se questa menomazione può essere facilmente accettata in un ordinamento civile, lo stesso non può dirsi per un ordinamento, quale quello canonico, imbevuto di principi religiosi, di esigenze ultra giuridiche, di supremi scopi spirituali, che stabilisce la prevalenza della giustizia sostanziale sulla certezza legale, la *salus animarum* sulla soddisfazione attuale e concreta della certezza del diritto<sup>8</sup>. Nel diritto canonico la sentenza ingiusta non è tanto una sentenza *contra legem*, quanto piuttosto una sentenza *contra veritatem*<sup>9</sup>.

7 Un'analisi chiara sul come l'ordinamento civile sia riuscito ad armonizzare le due contrastanti esigenze di giustizia e legalità, viene data dal Mandrioli (II, 321 ss., § 65). Egli infatti sostiene che «tra i problemi fondamentali che si pongono al legislatore in sede di disciplina del processo di cognizione sta la necessità di tenere conto e di soddisfare, entro determinati limiti, due esigenze che sono tra loro contrastanti. Da un lato sta l'esigenza di non accontentarsi di un primo giudizio, nel dubbio che esso possa essere viziato da qualche errore, o semplicemente ingiusto, o comunque perfettibile. Ciò da luogo all'opportunità di far seguire un altro giudizio, rispetto al quale, d'altra parte, potrebbero sorgere i medesimi dubbi e le medesime esigenze, con la conseguente ulteriore opportunità di altri giudizi, in una serie che, considerata la fallibilità di ogni giudizio umano, dovrebbe essere, al limite, infinita. Dall'altro sta invece la contraria esigenza che è imposta dalla necessità di conseguire quello che è lo scopo fondamentale del giudizio di cognizione, ossia la certezza; l'esigenza, insomma, di considerare il giudizio come non più ripetibile ed il suo risultato definitivo. Tutti gli ordinamenti moderni risolvono questo problema con una soluzione di compromesso, ossia, per lo più, con lo stabilire la definitività e non più ripetibilità del giudizio dopo l'eventuale espletamento di una sola sua rinnovazione (doppio grado di giurisdizione) nonché di un altro, e pure eventuale, giudizio di controllo sulla legalità delle prime due fasi».

8 Il De Diego-Lora affermava che (J. Llobell, 'Il giudicato nelle cause sullo stato delle persone', in: *Jus Ecclesiae (Jus Eccl.)* 5, 1993, 295) «in tema di cause giudiziarie, che riguardano la *salus animarum*, è forte la tentazione di cercare una conoscenza angelica della verità... Provato (facilmente) che i giudici non sono angeli (infatti talvolta sbagliano nei loro apprezzamenti), i loro giudizi sarebbero sempre sospetti di errore. Poiché nell'ordinamento ecclesiale non ci sarebbe spazio per impostazioni volontaristiche (riecheggianti il positivismo statalista), la sentenza dovrebbe essere sempre confrontabile con la «verità oggettiva» e, quindi, sempre modificabile qualora non reggesse al confronto verificante».

9 Graziano, infatti, partendo dal presupposto che solo la sentenza emanata senza dolo era una *sententia rationabiliter decisa*, distingueva l'ingiustizia dall'illegittimità, e distingueva l'illegittimità in tre differenti gradi: *ex ordine*, *ex causa et ex animo*. Quindi illegittimità causata dalla violazione di norme processuali, dalla errata applicazione delle stesse o dalla volontà dolosa posta in essere dall'organo giudicante. (Riportato in Punzi Nicolò, 'L'efficacia normativa della sentenza canonica ed il problema del giudicato ingiusto', in: *Il diritto ecclesiastico (Dir. eccl.)* XC, 1979, 402 [f. partel]).

Non si deve però sostenere riduttivamente che il solo sistema canonico stabilisce il prevalere del binomio giustizia-verità su quello di legalità-cerchezza, poiché la giustizia è il fine ultimo anche negli ordinamenti civili; ma in essi la ricerca della verità è compiuta in base ad atti, fatti e risultanza probatorie; ove il diritto canonico, al contrario, afferma l'esistenza di una verità, distinta dalla verità legale, che deve in ogni momento essere meta primaria del diritto. E quando il giudice canonico analizza concretamente il comportamento posto in essere da due differenti soggetti, accertandone la legittimità, ebbene egli diviene la bocca della legge così da poter contrastare il diritto con la ricerca della giustizia obiettiva, di rendere cioè valida la sentenza *contra legem* perché pronunciata *secundum aequitatem*<sup>10</sup> (secondo quindi una legge superiore e trascendente, più vicina all'esigenza ecclesiale della *salus animarum*)<sup>11</sup>.

Questa premessa consente di comprendere varie particolarità, contenute nella legislazione canonica: in primis la deroga al principio della certezza disposta dal legislatore nel disciplinare la cosa giudicata, a favore della ricerca di una giustizia obiettiva. E poi la deroga all'immutabilità ed irrevocabilità della sentenza passata in giudicato, dato che spesso risulta essere necessaria<sup>12</sup> una maggiore ricerca della verità<sup>13</sup>.

Allo stesso modo, il diritto di azione, come è ora disciplinato nel Co-dex<sup>14</sup>, non può essere analizzato senza tenere presente tali peculiarità, prin-

10 La Punzi Nicolò (IB., 406) afferma che il giudice ha un così importante ruolo «da poter andare (apparentemente) *contra legem*, perché il giudice è al servizio innanzitutto dell'equità e quindi del diritto naturale. Se dunque la sentenza *contra legem* ha valore, è perché certamente essa è data *secundum aequitatem*, quindi secondo una legge più alta e più connaturata alla vita della società ecclesiale».

11 Il Fedele (*Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova 1941, 101-06) ha voluto confermare tali differenze, esistenti nel contenuto e nell'operatività del giudicato civile e canonico. L'Autore sostiene infatti che «rischia di non comprendere nulla o molto poco del diritto canonico e di relegare tra i grandi enigmi del diritto moltissimi suoi fenomeni ed istituti colui che non sappia spogliarsi della sua veste di giurista civilisticamente educato, abbandonare la *forma mentis* del giureconsulto laico per mettersi in condizione di sentire lo spirito del diritto canonico come tutto presente e vivo», di comprendere cioè che l'ordinamento canonico «non si esaurisce nella pura e semplice legalità...», ma in esso si agita e vive una serie di motivi superlegali e non scritti «tali da far «sacrificare il principio della certezza e della stabilità del diritto per soddisfare l'esigenza di attuare l'equità in considerazione del bene pubblico»; questo ordinamento configura il supremo grado di certezza nello *ius quod in lege et in Evangelio continetur*.

12 Necessario poiché vi è coinvolto l'interesse pubblico (E. Mazzacane, 'Il giudicato canonico e la certezza del diritto', in: *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, Milano 1963, 882-885).

13 E quindi, se da un lato il diritto canonico statuisce il giudicato, e conseguentemente l'irrevocabilità ed immutabilità della sentenza al fine di poter conseguire uno scopo sociale, proprio della certezza del diritto, dall'altra lo stesso legislatore stabilisce una deroga a questa immutabilità, favorendo in tal modo più che la *pax socialis*, la *salus animarum*, purché esistano particolari motivi che facciano ritenere il bene pubblico, supremo e primario nella Chiesa, sia in grave pericolo.

14 can. 1491: «*Quodlibet ius non solum actione munitur, nisi aliud expresse cautum sit, sed etiam exceptione*».

cipi e scopi in esso compresi. Infatti non è applicabile al sistema canonico la teoria storicistica del diritto di azione, propria della dottrina civilistica; teoria che fonda il valore del diritto di azione sulla contrapposizione fra interesse individuale e interesse pubblico, fra cittadino e Stato, fra libertà ed autorità, poiché nel diritto canonico al concetto di cittadino si sostituisce quello di *Christifidelis*<sup>15</sup>. L'interesse individuale, alla luce del fine salvifico dell'ordinamento, non si oppone all'interesse pubblico, anzi ne è un complemento; infine, l'autorità nella Chiesa non è imposizione di comportamenti obbligatori, quanto piuttosto indicazione al fedele della possibile via di redenzione<sup>16</sup>.

Il diritto di azione, insomma, assume qui il significato di diritto-dovere: diritto per la parte di poter agire in giudizio a tutela del proprio interesse; dovere in quanto corrispondendo tale interesse privato con l'interesse pubblico ecclesiastico, che ogni fedele deve ricercare e difendere, l'attore, tutelando il suo personale interesse, al tempo stesso propone la tutela dell'interesse pubblico<sup>17</sup>. Diviene, quindi, l'azione giudiziaria quasi un suo compito, perché mezzo autonomo<sup>18</sup>, necessario e sufficiente<sup>19</sup> a che si realizzi la *humanitas salus*.

Di conseguenza i due elementi fondanti il diritto soggettivo di azione, la volontà e l'interesse, assumono un ruolo particolare: il diritto, normalmente incoercibile, diviene diritto auto coercibile per il cristiano (poiché mezzo di raggiungimento del fine theandrico).

15 G. Lo Castro, *Il soggetto ed i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985, 33 ss.

16 M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 20 ss.

17 Se, da un lato, la persona può agire giudizialmente al fine di tutelare un proprio interesse, dall'altra, tale azione della parte provoca l'instaurazione di un procedimento durante il quale le parti pubbliche devono agire a tutela dello stesso interesse (o bene) pubblico; ne discende che l'azione giudiziale della parte è sì un suo diritto, ma nel contempo è per la stessa un obbligo, in quanto attraverso tale azione il legislatore dispone la vigilanza su di un bene superiore e prevalente rispetto a quello privato.

18 In nessun altro ordinamento giuridico, il diritto di azione ha natura così autonoma, poco collegata all'esistenza di un diritto soggettivo materiale, e di conseguenza risulta ancor più rimarcata l'astrattezza di un sistema nel quale il bene da tutelare non è tanto e solo un bene materiale ed individuale, quanto un bene pubblico immateriale e trascendente: la salvezza delle anime (M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 25 ss.).

19 Le due caratteristiche del diritto di azione, l'essere cioè mezzo necessario e sufficiente per ottenere una tutela giurisdizionale, pur assumendo un significato ed un fine particolare di tutela, rimangono inalterati nei loro connotati. Il Della Rocca (*Saggi di diritto processuale canonico*, Padova 1961, 180) così sostiene: «Quanto poi alle qualifiche della necessità e della sufficienza del mezzo basterà qui ricordare che la signoria del singolo e la caratteristica dell'interesse protetto..., trovano la loro vitalità e garanzia nella giuridicità della volontà normativa contenuta nell'ordinamento canonico e quindi sono inevitabilmente dominati nella loro dinamica dalle regole che presiedono all'economia del mondo giuridico e in particolare dei rapporti ed istituti che sono materia del diritto processuale».

## 2.B) *L'esercizio della potestà giudiziale nella Chiesa*

Il Codex Iuris Canonici definisce la potestà giudiziale <sup>20</sup> della Chiesa «*jure proprio et esclusivo... de causis quae respiciunt res spirituales et spiritualibus adnexas*» (can. 1401).

Viene riconosciuta dalla Chiesa la necessità, secondo le forme ed i mezzi ritenuti di volta in volta adatti, di poter esercitare funzioni di Governo per poter indirizzare una struttura organizzata e complessa verso quei fini, comunitari e spirituali, altrimenti non raggiungibili.

A maggior ragione, deve essere compreso, nell'ottica di tale *munus regendi*, l'esercizio della potestà giudiziale quale strumento, primario e necessitato, di risoluzione di particolari controversie fra più *christifideles*, senza che questi possano ricorrere a mezzi di autotutela ed autodifesa che un ordinamento giuridico moderno, che abbia l'intento di regolare compiutamente la vita sociale dei propri membri, non può certamente tollerare.

Variegata controversie che particolari soggetti (giudici), esercenti legittimamente la potestà giudiziale, possono quindi analizzare e dirimere in luoghi e momenti a ciò deputati: i processi. Ma esistono nel confuso e variegato mondo sociale varie forme di controversie, ad ognuna delle quali la Chiesa non può rispondere che attraverso altrettante e varie forme di processi.

E' necessario, allora, procedere, ma non al solo fine didattico, ad una certa distinzione o ad un raggruppamento di tali differenti forme di processo secondo criteri basati ora sul *petitum*, oggetto dell'*istantiam partis*, ora, al contrario, sull'autorità chiamata ad intervenire. Si suole quindi distinguere il processo speciale dal processo non speciale: nel primo (*ratione materiae*) rientrano quella serie di controversie concernenti il rapporto matrimoniale, la nullità della Sacra ordinazione, o comunque ciò che viene ricompreso nella Pars III del Liber VII del C.I.C. 83.

20 Fu San Paolo il primo ad esortare la comunità cristiana affinché questa si dotasse di un suo apparato giudiziario: «V'è tra voi che, avendo una questione con un altro, osa farsi giudicare dagli ingiusti, anziché dai membri della comunità? O non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se è da voi che verrà giudicato il mondo, siete dunque indegni di giudizi di minima importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più per le cose della vita! Se dunque avete liti per le cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente senza autorità nella Chiesa? Lo dico per la vostra vergogna! Cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia fra di voi che possa far da arbitro fra fratello e fratello? No, anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti ad infedeli! E dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli». (Riportato da A. Blasi, 'Appunti di storia del diritto processuale canonico', in: *Nuovi studi di diritto canonico*, V. Tozzi [a cura di], Salerno 1990, 169). Vide E. Cappellini, cit. supra en la nota 2, 537.



Od il processo orale da quello ordinario, a seconda della forma prescritta per la singola controversia (*modo iure praescripto*)<sup>21</sup>.

Per il criterio dell'autorità giudicante, si distinguono poi i processi giudiziali da quelli non giudiziali; lo stesso processo giudiziale a sua volta è distinto in contenzioso, penale od amministrativo (*petitum*).

Processo, infine, che ha luogo in strutture stabilmente costituite, dette tribunali, ove il giudice è chiamato ad esercitare validamente tale potestà giudiziale per il singolo caso concreto ove sussistano un insieme di requisiti, prescritti dalla legge, chiamati titoli di competenza<sup>22</sup>.

Se dottrinalmente, per competenza si intende la possibilità giuridica di un dato giudice di dirimere una determinata causa, allorché ad esso appartengano tutti i requisiti che, *ex lege*, lo abilitano all'esercizio di detta potestà; per titolo di competenza è inteso quell'insieme di norme giuridiche, di diritto pubblico o sostanziale, che assegnano ad un dato tribunale (e quindi ad un dato giudice ad esso appartenente) piuttosto che ad un'altra struttura, tale abilitazione<sup>23</sup>.

Ove tale competenza è attribuita in base a norme di rilevanza costituzionale, la stessa creerà in capo all'organo, una riserva di causa; ovvero provocherà l'incompetenza assoluta di ogni altro titolare di potestà giudiziale nel decidere la causa concretamente, tanto da rendere insanabilmente nullo ogni atto da questi posto in essere<sup>24</sup>. Qualora, al contrario, la stessa competenza sia assegnata *ratione territorii* si avrà l'incompetenza relativa del giudice adito, eccepibile entro la *litiscontestatio* processuale: ma non l'invalidità di ogni atto emesso.

Competenza relativa assegnata in base a molteplici titoli o fori molto simili, nel contenuto, a quanto previsto in ogni altro ordinamento civilistico<sup>25</sup>. Eccezion fatta per i quattro differenti titoli di competenza matrimonia-

21 E.Cappellini, cit. supra en la nota 2, 535 ss.

22 IB., 539; M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 81 ss.

23 M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 91.

24 Sono previste, nel vigente Codice, tre differenti situazioni giuridiche che costituiscono riserva di competenza assoluta:

I. il Foro pontificio che, secondo il can. 1405, § 1, garantisce l'esclusiva competenza, nella persona del Papa, su di una precisa causa: *ratione personae* in quanto questa coinvolge determinate personalità civili od ecclesiastiche (Foro personale), o *rationae primati* è opportuno che il Romano Pontefice avochi a sé una determinata controversia (Foro primaziale);

II. il Foro apostolico (can. 1405, § 3), che implica l'esercizio stabile, ma delegato, di potestà giudiziale da parte dei Tribunali Apostolici, coinvolgendo personalità che hanno quale loro diretto ed unico superiore il Pontefice;

III. infine il Foro funzionale che segue il principio dei gradi di giudizio. (M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 91-99).

25 Sono titoli di competenza quelli elencati nei canoni 1408-1415: il foro pontificio, il foro apostolico e primaziale, il foro della celebrazione ed il foro personale. Rientrano nel foro personale il titolo del domicilio o quasi-domicilio del convenuto; dell'ubicazione della cosa se si tratta di azione reale (cioè a

le, i quali imputano in capo al giudice una competenza assoluta (*ratione gradii et personae*), nel dirimere la causa, per il:

- a) foro della celebrazione;
- b) foro del domicilio o quasi-domicilio del convenuto;
- c) foro del domicilio o quasi-domicilio dell'attore;
- d) foro delle prove.

Conseguentemente la struttura giudiziaria ecclesiastica, gerarchicamente ordinata per gradi ed istanze, si suddivide, innanzitutto, in tribunali di prima, seconda, terza ed ulteriore istanza <sup>26</sup>.

Le stesse strutture vengono poi classificate, in base a differenti criteri, in tribunali ordinari o delegati, comuni o speciali <sup>27</sup>, ed ancora territoriali, personali ed apostolici <sup>28</sup>.

tutela di un diritto reale assoluto quale proprietà, possesso, usufrutto, servitù, enfiteusi e superficie, o contro il loro spoglio); del luogo di stipula o di adempimento del contratto se questo è l'oggetto della controversia (le parti possono, comunque, derogare concordemente); del luogo del delitto per le cause criminali; della sede di amministrazione della eredità se è questa l'oggetto controverso. (M. J. Arroba. cit. supra en la nota 1, 99-107).

Vengono poi incluse in tale elenco le due modalità di determinazione della competenza. ovvero la connessione e la prevenzione: con la prima risulta essere competente per una causa il giudice che ha già istruito una causa connessa con la prima, cioè causa con elementi oggettivi (petitum e causa petendi) totalmente o parzialmente identici; con la seconda, invece, ha diritto di procedere all'ulteriore istruzione della causa il giudice che per primo ha dato inizio ad essa, citando la controparte, qualora la stessa sia stata proposta dinanzi a giudici diversi.

-Va d'altra parte tenuto presente che il criterio della prevenzione sembra ora prescindere dalla competenza dell'uno o dell'altro giudice sotto ogni profilo; ma, a questo riguardo..., si deve prendere atto di una tendenza talora riaffiorante in dottrina e giurisprudenza e secondo la quale la ratio della norma permane nel senso che l'applicazione del criterio della prevenzione presupporrebbe che la stessa causa sia proposta davanti a giudici diversi ma ugualmente competenti». (C. Mandrioli, cit. supra en la nota 6, I, 235).

26 E' assai pratico far coincidere grado del tribunale con la sua competenza di istanza, cioè far corrispondere il tribunale di primo grado con il tribunale di prima istanza, ed il tribunale di secondo grado, o di appello, con il tribunale di seconda istanza; in realtà molto spesso risulta difficile creare questa corrispondenza in quanto esistendo tribunali speciali, specializzati nel decidere determinate cause o nel decidere controversie che sorgono fra determinate parti processuali, questi sono soggetti a regole particolari che li differenziano rispetto agli altri tipi di tribunale. «L'espressione grado del tribunale significa il posto che un tribunale occupa nella gerarchia prevista dall'ordinamento giuridico. Tale gerarchia viene incontro al bisogno di assicurare il diritto di appello. In virtù di essa i tribunali sono denominati di prima istanza (impropriamente inferiori), di seconda istanza (o di appello...), di terza e successiva istanza». (M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 123 ss.; L. Spinelli, 'I tribunali ecclesiastici', in: *Enciclopedia del diritto (Enc. dir.)*, XLV, 70).

27 «Questa prima distinzione riguarda il tipo di potestà con cui giudicano i tribunali. Così, se si tratta di un tribunale stabilmente costituito riceve il nome di tribunale ordinario; se invece si tratta di un tribunale costituito *'ad casum'*, per giudicare una causa concreta, sarà tribunale delegato, ricevendo la delega da parte di chi ha la potestà per giudicare la causa in questione», mentre la distinzione tra «comuni o speciali... riguarda l'ordinamento dei tribunali i quali, se retti dal diritto comune, sono considerati anch'essi tribunali comuni; se retti da norme particolari o peculiari sono chiamati tribunali speciali». (M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 125).

28 Non è comunque, quest'ultima distinzione, così chiara e diretta come si potrebbe a primo acchito pensare. Vi è ad esempio una parte di dottrina che suole definire apostolico anche il Tribunale di appello del Vicariato di Roma.

Sono considerati territoriali i tribunali che godono di competenza *ratione territorii*; apostolici quelli abilitati ad esercitare, *nomine Ponteficis*, potestà giudiziale (Rota Romana e Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica)<sup>29</sup>. Infine, vengono definite personali quelle strutture giudiziarie che, *ratione personae*, hanno l'esclusivo compito di dirimere controversie coinvolgenti membri di istituti religiosi. Questo peculiare ambito di giurisdizione è garantito ai Superiori maggiori degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio<sup>30</sup> (ma non a quelli di diritto non pontificio) non tanto in base ad uno speciale *privilegium exemptionis*, loro riconosciuto e garantito, quanto per il disposto del can. 134 che assegna loro il carattere di *Ordinari* verso i propri sottoposti<sup>31</sup>.

Ma vi sono, come giustamente afferma Llobell, «tre possibili accezioni del termine apostolico. La prima si riferisce al titolo onorifico che spetta alla sede romana... sotto tale profilo non vi è alcuna difficoltà a definire apostolici i diversi organismi aventi giurisdizione sulla Diocesi di Roma... La seconda accezione sta ad indicare che la giurisdizione di questi tribunali deriva da quella del Romano Pontefice. Anche in questa prospettiva non vi è nessun ostacolo... La terza fa riferimento all'estensione a tutta la Chiesa... ma le attribuzioni proprie di detto tribunale «non comportano l'estensione della loro competenza su tutta la Chiesa». (J. Llobell, 'Il Tribunale di appello del Vicariato di Roma', in: *Jus Eccl.* I, 1989, 268-70).

29 Esiste un terzo Tribunale Apostolico: la Penitenzieria Apostolica. Questo storico istituto ha avuto una movimentata storia di riforme, abrogazioni e riesumazioni, fino al Codice del 1917. Il nuovo Codice, a differenza del primo, non stabilisce alcuna norma di regolamentazione per tale tribunale, lasciando pienamente in vigore quanto disposto con la Costituzione Regiminis Ecclesiae Universae del 15 agosto 1967 (in n. 14, A.A.S., LIX, 1967, 885) e la più recente Pastor Bonus: la Penitenzieria Apostolica, quale organo di foro interno, coadiuva il Sommo Pontefice nelle questioni di coscienza. La costituzione del 1967 dichiara che la «Penitenzieria Apostolica è diretta dal cardinale Penitenziere Maggiore, che viene aiutato dal Reggente e dagli altri prelati che costituiscono il Consiglio del Penitenziere Maggiore stesso; ad esso sono demandate la cause riferite alle concessioni ed all'uso delle indulgenze, salvo tuttavia il diritto della Congregazione per la dottrina della Fede (Sant'Uffizio) di esaminare le questioni che toccano la dottrina dogmatica in rapporto alle indulgenze stesse». Ogni membro della Penitenzieria Apostolica, nominato direttamente dal Papa, partecipa all'attività propria del tribunale nelle riunioni quotidiane del congresso al quale è nominato (congresso per le questioni penitenziali o congresso per le richieste di indulgenza); mensilmente, poi, partecipa alla seduta plenaria del Consiglio del Penitenziere Maggiore, allo scopo di trattare tutte quelle cause ad esso demandate dalle due congregazioni, in quanto questioni che investono particolari problemi, o questioni di grande importanza; ad ogni modo, spetterà al Penitenziere Maggiore il compito di deciderle definitivamente. (L. Spinelli, cit. supra in la nota 26, 74-76).

30 «In base al can. 1427, viene disposto che nelle controversie tra religiosi esenti della medesima regione clericale, eccettuato il caso che le costituzioni prevedano diversamente, il giudice di prima istanza sia il Superiore provinciale, ovvero, se trattasi di un Monastero *sui iuris*, l'Abate locale. Se poi la controversia riguarda due province religiose, giudice è il Superiore generale (*Supremus Moderator*) della regione, o, se trattasi di due monasteri, l'Abate superiore della Congregazione monastica». (L. Spinelli, cit. supra in la nota 26, 73).

31 «Essendo la potestà giudiziale una parte della potestà di governo, è coerente che il Codice riconosca ai superiori maggiori degli IVCR clericali di diritto pontificio, la potestà di giudicare le cause sorte tra i membri del proprio istituto. Processualmente è decisivo il concetto di 'ordinario', e perciò, la potestà viene limitata ai membri riguardo ai quali un superiore è considerato tale. Materialmente, questi membri possono essere le persone fisiche (i religiosi) o le persone giuridiche (le case, le province...)». (M. J. Aroba, cit. supra in la nota 1, 139).

## II. LE STRUTTURE GIUDIZIARIE ECCLESIASTICHE

## 3. I Tribunali territoriali

## 3.A) I Tribunali di prima istanza

E' definito tribunale di prima istanza il tribunale competente nel decidere in primo grado una controversia, sia essa penale o contenziosa. L'istituzione di un tribunale di prima istanza in ogni Diocesi non è altro che la giusta conclusione di quanto stabilito nel can. 1419 C.I.C. 83: il Vescovo è titolare di potestà pastorale, legislativa, esecutiva e giudiziaria; è, cioè, *iure proprio et nativo* legittimato nello svolgere anche le funzioni giudiziarie all'interno del territorio diocesano che egli regge <sup>32</sup>.

E se l'istituzione di tribunali territoriali diocesani costituisce il legittimo e necessario esercizio, da parte del Vescovo, della *potestas* piena ed ordinaria, è corretto sostenere che a tale specie di tribunali devono essere equiparati tutti quelli eretti ed istituiti in Chiese particolari. Se, ed in quanto, esercenti una potestà giudiziale vicaria, ovvero stabilmente costituiti dai propri *Ordinari*, equiparati (a norma dei cann. 368 e 381) al vescovo Diocesano: *Prelatus territorialis, Abbas territorialis, Vicarius apostolicus, Praefectus apostolicus et Administrator apostolicus* <sup>33</sup>.

Ma l'espletamento di queste differenti funzioni non può essere compiuto da una sola persona; e quindi si dispone che il Vescovo eserciti obbligatoriamente <sup>34</sup> la funzione giurisdizionale per il tramite di altre persone (da lui incaricate a tale scopo ed appartenenti ad una struttura giudiziaria stabilmente costituita), che esercitano una potestà sì ordinaria, ma vicaria. Si dovrà, conseguentemente, garantire il diritto al Vescovo di riservare a sé, seppure in via eccezionale <sup>35</sup>, l'esercizio dell'autorità giudiziaria per particolari e concrete cause.

32 Can. 1419: § 1. *In unaquaque dioecesi et pro omnibus causis iure expresse non exceptis, iudex primae instantiae est Episcopus dioecesanus, qui iudicalem potestatem exercere potest per se ipse vel per alios, secundum canones qui sequuntur.*

33 -Il giudice proprio di prima istanza è il vescovo diocesano, al quale appartiene la potestà piena di giudicare i membri della propria diocesi in primo grado. Identica potestà spetta a coloro che presiedono le Chiese particolari equiparate. Non godono invece di tale potestà tutti gli ordinari del luogo, i quali in quanto tali non sono giudici diocesani. (M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 131).

34 Tale obbligo non sussiste qualora lo stesso Vescovo abbia preferito istituire, assieme ad altri ordinari, un tribunale interdiocesano di prima istanza con competenza generale.

35 -Il diritto di riservare a sé determinate cause deve essere inteso eccezionalmente; senz'altro, la decisione di giudicare attraverso altri non implica la necessità di delegare volta per volta la potestà, in quanto costituendo il tribunale diocesano conferisce stabilmente ai giudici potestà ordinaria. (M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 132).

Deve comunque essere rammentato che questa potestà, propria ed immediata, è esclusa per le cause riservate alla competenza esclusiva dei tribunali apostolici e religiosi, od avocate a sé dal Sommo Pontefice, coinvolgenti quindi particolari interessi che necessitano, nella loro tutela, di una distinta disciplina. Rientrano in quest'ultima ipotesi le controversie attinenti ai beni temporali della Diocesi o di enti diocesani (quali Curia Diocesana, Chiesa cattedrale, Seminario Diocesano) ed, infine, di persone giuridiche soggette alla diretta autorità del Vescovo. Le cause che vedono come parte, attrice o convenuta, il Vescovo medesimo (competente per tali cause può essere il Pontefice o la Rota, a seconda che siano esse penali o contenziose)<sup>36</sup>. Sono cioè quell'insieme di controversie rientranti nelle diverse ipotesi di foro pontificio (personale/primaziale) od apostolico che, secondo il disposto legislativo, provocano la nullità insanabile di ogni atto posto in essere dall'organo giudiziale, incompetente in maniera assoluta.

Il legislatore canonico, resosi conto della difficoltà dei tribunali locali nel reperire autorevoli, o quanto meno preparati, giudici ecclesiastici (data la continua e sempre maggiore penuria di chierici), ha pensato bene di risolvere tale problema concedendo al Vescovo diocesano sia la facoltà di istituire un Tribunale Interdiocesano<sup>37</sup> (*«Plures dioecisani Episcopi, probante Sede Apostolica, possunt concordēs, in locum tribunalium dioecesanorum..., unicum constituere in suis dioecisibus tribunal primae instantiae»*<sup>38</sup>), che di nominare un laico perché *«assumi potest ad collegium efformandum»* (can. 1421, § 2)<sup>39</sup>.

Per quanto concerne, innanzitutto, la nomina del giudice laico, questa potrà avvenire per le sole cause la cui risoluzione è affidata all'organo collegiale (composto da tre o cinque membri): mai per quelle di competenza del giudice monocratico.

Ed è il can. 1425 a presentare un elenco di cause, complesse o di maggiore rilevanza, riservate alla decisione collegiale:

36 Sono considerate cause vescovili riservate alla competenza pontificia: le cause attinenti alla diocesi (can. 393), o alla curia diocesana (can. 469); le cause coinvolgenti persone giuridiche soggette all'autorità del Vescovo (can. 1480), o da questi rappresentate, quale il seminario diocesano (can. 238).

37 «L'ultimo Concilio ha sottolineato la natura collegiale della gerarchia ecclesiastica... Un esempio di questa dimensione giuridico-teologica è rappresentato dai nuovi tribunali interdiocesani. In essi si concretizza una manifestazione di tale collegialità, fermo restando, allo stesso tempo, il rispetto del potere giurisdizionale di ogni Vescovo diocesano...» (J. Llobell, 'Il tribunale...', cit. supra en la nota 28, 268).

38 Canone 1423, § 1.

39 In realtà il Codex del 1983, non ha previsto solamente queste due soluzioni al problema della regolare costituzione del collegio deliberante. Ne ha prevista anche una terza: il Vescovo Diocesano potrà affidare l'incarico di dirimere una controversia al giudice unico limitatamente al solo periodo di stretta necessità (*quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret*), purché ricorrano determinati requisiti, considerati indispensabili dal legislatore; e cioè vi sia l'autorizzazione della Conferenza Episcopale, il giudice unico sia chierico, mai laico, e si tratti di causa di primo grado (can. 1425, § 4).

§1: «...tribunali collegiali trium iudicium reservantur:

1.<sup>o</sup> *causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; b) de vinculo matrimonii...*;

2.<sup>o</sup> *causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis e statu clericali secumferre possunt; b) de irroganda vel declaranda excommunicatione.*

§2: *Episcopus causas difficiliores vel maioris momenti committere potest iudicio trium vel quinque iudicum»* (can. 1425).

Cause quindi contenziose concernenti la nullità del vincolo matrimoniale o della sacra ordinazione; cause penali concernenti la dismissione dalla stato clericale o l'irrogazione e la dichiarazione di scomunica.

Alle stesse vi è stato poi aggiunto il caso di Vescovo che, discrezionalmente e liberamente, data la complessità dei fatti allegati alla controversia o l'importanza degli interessi che la stessa coinvolge, decida di affidare la controversia all'organo collegiale.

Lo stesso giudice monocratico potrà comunque essere coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti giudiziali, da laici (di fama integerrima e buoni conoscitori del diritto canonico), nelle forme dell'assessore<sup>40</sup> o dell'uditore; quest'ultimo svolgente le funzioni istruttorie e per tale motivo nominato dallo stesso giudice adito o dal Presidente del tribunale, previo ottenimento dell'approvazione vescovile<sup>41</sup>.

Vi è inoltre la possibilità, concessa dal vigente Codice a più Vescovi ordinari, appartenenti alla medesima od a differenti province ecclesiastiche, di costituire, unanimemente e col consenso della Segnatura Apostolica, un tribunale interdiocesano di prima istanza; al quale è conferito stabilmente l'esercizio della propria *potestas iudicialis*.

Spetterà poi agli stessi Vescovi lo stabilire, attraverso la redazione di uno Statuto proprio del tribunale, la competenza ad esso attribuita<sup>42</sup>, le forme di esercizio per i casi singolari, ed infine l'attribuzione ad un singolo

40 -I due assessori hanno un compito esclusivamente consultivo, per cui la loro presenza riesce utile nelle cause di natura patrimoniale o in quelle che richiedono una conoscenza della legislazione civile». (L.Spinelli, o.cit. supra en la nota 26, 71).

41 Frequentemente confuso con l'uditore, è la figura del giudice ponente, ossia del giudice che, quale membro del collegio giudicante, ha l'incarico di redigere il dispositivo della sentenza e svolge le funzioni di relatore *de facto et in iure* della causa. Sono quindi compiti specifici del ponente lo studiare in modo approfondito ed attento la causa, traendone i propri convincimenti; l'espone dinanzi al collegio le sue conclusioni; ed, infine, il redigere per iscritto la sentenza, in seguito sottoposta all'approvazione dell'intero consesso. La sua nomina, peraltro obbligatoria, avviene con decreto del Presidente del collegio fra gli stessi membri dell'organo talché, spesso, la figura di giudice uditore e di giudice ponente coincidono nella stessa persona.

42 M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1. 133.

Vescovo (*Moderator*) od all'organo collegiale l'espletamento di ogni altro atto proprio, per disposizione di legge, del Vescovo nel proprio tribunale diocesano.

### 3.B) *Tribunali di seconda istanza*

Sono detti tribunali diocesani di seconda istanza, quei tribunali che hanno il compito di definire nuovamente la causa, già decisa in primo grado, in conseguenza della proposizione di un mezzo di impugnazione. Hanno cioè l'onere di procedere ad un nuovo esame nel merito della causa al fine di confermare o meno la validità di quanto deciso in prima istanza, esercitando i medesimi poteri istruttori e decisorio del giudice a quo<sup>43</sup>.

Competente<sup>44</sup>, nel riesaminare in secondo grado la sentenza emessa da un tribunale religioso è il Moderatore Supremo dell'Istituto religioso, per le cause discusse dal Superiore Provinciale; o l'Abate Superiore di Congregazione monastica *sui iuris*, per le sentenze di primo grado emesse dall'Abate locale. Ove, al contrario, in primo grado la causa sia stata istruita presso il tribunale del Moderatore Supremo dell'Istituto religioso o dell'Abate Superiore, spetterà al tribunale superiore decidere in secondo grado: ovverosia la Rota Romana (raramente altro tribunale all'uopo istituito dal Sommo Pontefice)<sup>45</sup>.

43 Afferma correttamente l'Olivero ('Appello in diritto canonico', in: *Enc. dir.*, II, 802) che «nell'ordinamento canonico, attesi i criteri fondamentali di esso, sarebbe inammissibile la configurazione di un organo giudiziario più elevato in grado, ma investito di compito limitato all'esame di un solo aspetto dell'operato del giudice inferiore: per esempio al solo riesame del diritto, non anche del fatto. In tutta la struttura dell'ordinamento della Chiesa l'ufficio più elevato è costantemente dotato di poteri o maggiori o quanto meno eguali a quelli che spettano all'ufficio inferiore; fino a che, toccandosi il vertice, si sbocca nella plenipotenza pontificia, la quale assomma in sé i poteri di tutti gli uffici inferiori. Nasce di qui un fenomeno di competenza concorrente, o di assorbimento di competenza, da parte dell'ufficio più elevato rispetto al meno elevato, fenomeno che non manca di ripercussioni e di applicazioni anche nell'organizzazione giudiziaria ecclesiastica». Conferma, a quest'ultima affermazione dell'Autore, si può ravvisare sia nel caso di competenza generale e concorrente del tribunale apostolico della Rota Romana, che nella disposizione legislativa escludente l'appello avverso una sentenza pontificia.

44 Si rammenti che il can. 1440 stabilisce che «*si competentia ratione gradus, ad normam... non servetur, incompetentia iudicis est absoluta*», non è quindi possibile derogare alla competenza stabilita in modo preciso dalle norme del Codex senza inficiare di nullità insanabile la stessa sentenza per l'esistenza di un vizio funzionale di incompetenza assoluta del tribunale. Anche se all'incorrere di casi eccezionali la Sacra Rota potrà comunque inoltrare richiesta di deroga alla sua competenza, ed i tribunali inferiori la proroga della loro.

45 Non vi è, invece, nessuna norma trascritta nel Codex od in altre leggi speciali che disciplini il caso particolare di sentenza emanata in primo grado da un giudice delegato dal Vescovo Diocesano o da un Superiore religioso: varie sono le teorie in proposito. Alcuni autori sostengono che l'appello vada proposto dinanzi al tribunale ordinario del giudice delegato; per altri, al contrario, si deve ricorrere al tribunale gerarchicamente superiore. Se ben si pensa che la prima ipotesi, in quanto i tribunali

Le sentenze di primo grado del tribunale territoriale dovranno, invece, essere proposte dinanzi al Tribunale Metropolitano, se emesse da un tribunale diocesano soggetto alla sua competenza territoriale; o da un tribunale interdiocesano se costituito fra Diocesi appartenenti alla medesima provincia ecclesiastica <sup>46</sup>.

Qualora, al contrario, la competenza territoriale di detto tribunale includa Diocesi soggette all'autorità di differenti Ordinari, ebbene queste stesse vedranno eretto, da parte della Conferenza Episcopale competente, un tribunale interdiocesano di seconda istanza che, normalmente, svolgerà i medesimi compiti delegati dai propri Ordinari al tribunale interdiocesano di primo grado.

Vi è infine un terzo tribunale che, pur non essendo territoriale, comunque possiede una competenza nell'appello avverso sentenze emesse da ogni tribunale di primo grado: la Rota Romana <sup>47</sup>. La sua potestà, concorrente rispetto a quella di ogni altra struttura giudiziaria, implica la facoltà per le parti in causa di decidere se rivolgersi all'organo ordinario o se, al contrario, adire al tribunale apostolico <sup>48</sup>.

Per quanto concerne, infine, l'organo chiamato a giudicare nuovamente la controversia, questi potrà essere monocratico o collegiale, in base a vari criteri riguardanti ora la configurazione dell'organo giudicante in primo grado, ora l'intervento d'autorità del Vescovo diocesano, ora l'applicazione di normative speciali:

*can. 1441: «Tribunal secundae instantiae eodem modo quo tribunal primae instantiae constitui debet. Si tamen in primo iudicii gradu, secundum*

di appartenenza dei due giudici di prima e seconda istanza risultano avere identico grado, è in aperto contrasto con il principio della gerarchia giurisdizionale, è preferibile dar credito alla seconda teoria di ricorrere al giudice superiore. (E. Cappellini, cit. supra in la nota 2, 572).

46 «Per le cause trattate in prima istanza davanti al Vescovo metropolita l'appello si propone davanti ad altro tribunale di Diocesi suffraganea, preventivamente designato dallo stesso Metropolita, con l'approvazione della Sede Apostolica». (L. Spinelli, cit. supra in la nota 26, 73).

47 In realtà il Codice prevede l'istituzione di un quarto tipo di tribunale: il Tribunale della Conferenza Episcopale. Ma è questa una facoltà ben poco sfruttata a tutt'oggi. (M. J. Arroba, cit. supra in la nota 1, 135).

La maggior parte della dottrina canonistica, aveva poi espresso la necessità di prevedere l'istituzione di Tribunali Interdiocesani di terza istanza. Ma ad essi rispose il Gruppo di Studio De Processibus che «*hoc modo evacueretur tribunal Apostolicum, per quod assequitur bonum non parvi momenti, scilicet uniformitas iurisprudentiae pro tota Ecclesia. Ceterum huiusmodi propositio superat facultates Coetus aliquid in hac materia decernendi*» e a chi allegava l'esistenza di siffatti tribunali di terza istanza, al fine di suffragare la propria richiesta rispose «*Non Expedi. Agitur de exceptione de qua non est in lege universalis cavendum*» (Communicationes, X, 1978, 243).

48 «I possibili conflitti di competenza... dovranno essere risolti rispettando la regola della prevenzione, a meno che tale conflitto non si verifichi prima della citazione... perché in questo caso è competente il tribunale di appello superiore in gerarchia (*nb. La Rota*)». (M.J. Arroba, cit. supra in la nota 1, 136).



*can. 1425, § 4, iudex unicus sententiam tulit, tribunal secundae instantiae collegialiter procedat*<sup>49</sup>.

#### 4. I Tribunali Apostolici

##### 4.A) Il Romano Pontefice

Per meglio comprendere quale ruolo istituzionale svolga il Sommo Pontefice all'interno della struttura giudiziaria ecclesiastica, è necessario procedere ad una breve disamina di quelle che sono le Sue prerogative, connesse alla carica primaziale, e distinguibili in due classi:

— potestà nascenti dal primato che il Pontefice gode all'interno della gerarchia ecclesiastica, secondo quanto disposto nei cann. 331 e 333 §1;

— potestà contenute ed esaltate nel can. 1442, ove si definisce il Pontefice quale Giudice Supremo della Chiesa universale, a cui si ricollegano ulteriori canoni del C.I.C. 83 (cann. 1405 et 1417).

*Can. 331: «Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegi Episcopalis est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae bis in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet»*<sup>50</sup>.

Con tale canone, di fondamentale e costituzionale rilevanza, si attribuisce al Pontefice la Suprema Autorità nella Chiesa cattolica, in quanto diretto successore di Pietro e quindi *Vicarius Christi*.

Può, allora, Egli essere considerato la Suprema Autorità temporale e spirituale della Chiesa, esercitando una potestà ordinaria e straordinaria, piena, suprema, universale ed immediata.

49 «Se in prima istanza il giudice fu collegiale in forza delle disposizioni di legge, il giudice di appello dovrà essere anch'egli collegiale; se in prima istanza il giudice fu collegiale solo perché così lo decise il Vescovo diocesano, il tribunale di secondo grado sarà collegiale o meno, a seconda del parere discrezionale del giudice proprio...; se il collegio era composto di cinque membri... in seconda istanza la decisione di affidare la causa ad un collegio di cinque dipenderà dal giudice proprio; se il giudice fu unico, perché si trattava di una causa abitualmente affidata al giudice unico, in seconda istanza per legge sarà giudicata da un giudice unico, a meno che il giudice proprio la voglia affidare al collegio...; se il giudice di prima istanza fu giudice unico, perché si trattava di una causa eccezionalmente affidata ad un giudice monocratico... il giudice di seconda istanza deve essere necessariamente collegiale». (M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 184).

50 «Sono due i soggetti della suprema potestà nella Chiesa universale, il Romano Pontefice ed il collegio dei Vescovi; ...nell'ordinamento vigente solo l'ufficio di Romano Pontefice viene definito aggiungendo alle note di potestà piena, suprema ed universale, quelle di potestà ordinaria ed immediata». (M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 142).

*Can. 333: «§ 1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quo quidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent».*

Potestà che quindi il Pontefice esercita legittimamente non solo sull'intera Chiesa universale, ma anche verso ogni altra singola Diocesi o struttura ecclesiastica ad essa equiparata (can. 368)<sup>51</sup>.

A queste fondamentali norme si ricollegano, a completamento dell'intero quadro giuridico-istituzionale della figura pontificia, due ulteriori canoni che concretamente descrivono tale primato e superiorità della potestà papale, proibendo ogni possibile ingerenza da parte di differenti organi ecclesiastici: il can. 1404 ed il can. 1406<sup>52</sup>.

Rappresentano, questi due articoli, un «titolo di competenza negativa» comportando l'assoluta ed ineludibile esclusione di competenza, per chi esercita potestà ordinaria, di porre in essere atti già *ex lege* riservati alla competenza esclusiva del Pontefice, od al contrario di giudicare atti da lui emanati.

*can. 1404: «Prima Sedes a nemine iudicatur» (C.I.C.).*

*can. 1058: «Romanus Pontifex a nemine iudicatur» (C.C.E.O.).*

In forza del primato temporale e spirituale che il Pontefice detiene, Egli non può essere giudicato, controllato od approvato da alcuna persona, organo o collegio; quindi da alcuna autorità umana poiché, quale diretto successore di Pietro, risponde di ogni suo atto direttamente a Dio, godendo in tal modo di immunità assoluta.

Ne consegue, secondo quanto disposto nel can. 1406, § 1, che ogni atto o decisione presa contrastando con tale divieto, ebbene questo «*pro infectis habentur*»<sup>53</sup>; e, nell'intento di rafforzare tale conclusione, il legislatore ha voluto con chiarezza e forza aggiungere che «*qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Oecumenicum vel ad Episcoporum collegium recurrit censura puniatur*» (can. 1372).

51 Vide nota 33: sono ad essa equiparate le Chiese locali rette dal Prelato ed Abbate territoriali, dal Vicario, Prefetto od Amministratore apostolici.

52 M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 87 ss.

53 Canone 1406, § 1: «*Violato praescripto can. 1404, acta et decisiones pro infectis habentur.*

«Di per sé sono ingiudicabili anche gli atti o strumenti confermati dal Romano Pontefice 'in forma specifica', tranne il caso che lo stesso Pontefice ne abbia dato mandato». (Z. Grochowski, 'Il Romano Pontefice come giudice supremo', in: *Ius Ecc.* 7, 1995, 41; *Id.*, 'Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la sentenza canonica', in: *Apollinaris (Apoll.)* LIX, 1, 1986, 189 ss.

Veniamo ora al secondo gruppo di canoni, concernenti la potestà suprema pontificale ed il suo esercizio:

*can. 1442: «Romanus Pontifex pro toto orbe catholico iudex est supremus, qui vel per se ipse ius dicit, vel per ordinaria Sedis Apostolicae tribunalia, vel per iudices a se delegatos».*

Il Pontefice è il Supremo Giudice con la facoltà di giudicare validamente e lecitamente ogni controversia, in qualunque grado essa si trovi.

Esercizio di potestà giudiziale che Egli normalmente attua:

1. personalmente o attraverso giudici all'uopo nominati, muniti di delega *ad personam vel ad casum*. Così è previsto per le controversie appartenenti al cosiddetto foro pontificio personale<sup>54</sup> e coperte di riserva assoluta di competenza, elencate nel can. 1405, § 1, nn. 1-3: controversie aventi come parte, convenuta od attrice, un Capo di Stato (Monarchi o Presidenti di Repubblica, con l'esclusione dei Capi di Governo, Ministri, Senatori e Deputati, membri delle famiglie reali od eredi al trono; in tal modo abrogando il secolare privilegio concesso alle famiglie reali, contemplato nello stesso Codice del 1917<sup>55</sup>); od un Cardinale, in ragione della alta dignità che questi ricopre; un Legato della Sede apostolica (purché nell'esercizio delle sue funzioni); un Vescovo (Diocesano, Emerito, Consacrato od eletto) od un Presule ad esso equiparato (Prelato, Abate territoriale, Vicario, Prefetto ed Amministratore Apostolico), per le sole cause penali;

2. o, come avviene normalmente, per il tramite dei tribunali ordinari appartenenti alla Sede Apostolica (detti quindi tribunali apostolici), i quali

<sup>54</sup> Can. 1404, § 1: *«Ipsius Romani Pontificis dumtaxat ius est iudicandi in causis de quibus in can. 1401:*

- \* *eos qui supremum tenent civitatis magistratum;*
- \* *Patres Cardinales;*
- \* *Legatos Sedis Apostolicae, et in causis poenalibus Episcopos;*
- \* *alias causas quas ipse ad suum advocaverit iudicium».*

<sup>55</sup> Alcuni Autori richiesero addirittura la totale abrogazione di questo privilegio, da loro considerato un *«vestigium aliquod temporis medioevalis»* inutile, in quanto raramente applicato ed esercitato; ma rispose loro il Gruppo di Studio De Processibus: *«Consultores autem censent tales casus, etsi rarissimi, etiam nunc temporis haberi, qui tamen decet ut iudicentur a Romano Pontefice, quia Ipse gaudet sufficienti independentia, secus ac tribunal loci in quo illi casus forte eveniant»* (*Communicationes*, X, 1978, 220). Allo stesso modo, afferma Bonnet che *«a garanzia della specialità della situazione personale, ma anche, per ciò stesso, a tutela della giusta acquisizione della verità che, conseguentemente, anche un naturalissimo rispetto umano potrebbe offuscare o rendere più difficile da raggiungere turbando l'imparzialità del giudice, si pone la disposizione normativa che si sta esaminando»*. (P. A. Bonnet, *«La competenza del tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica»*, in: *Ius Eccl.* 7, 1995, 13).

agiranno *nomine Pontificis*<sup>56</sup>. E' questo il caso del foro apostolico, regolato dal can. 1405, § 3, con controversie coinvolgenti personalità ecclesiastiche che non hanno altro proprio Superiore all'infuori del Papa: Vescovi ed equiparati, per le sole cause contenziose; Moderatori supremi di IVCR clericali di diritto pontificio ed Abati superiori di Congregazioni monastiche *sui iuris*<sup>57</sup>.

Allo stesso tempo viene garantita la facoltà del Pontefice, in forza del Suo primato giurisdizionale, di avocare a sé<sup>58</sup> «*motu proprio vel ad instantiam partis*» qualunque causa «*sive contentiosam sive poenalem, in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu*» (can. 1417, § 1) in tal modo provocando l'incompetenza assoluta del giudice adito di procedere giudizialmente: viene quindi fatto salvo il diritto di ogni fedele<sup>59</sup> di vedere giudicato il merito della causa dalla Sede Apostolica.

#### 4.B) *Il Tribunale Apostolico della Rota Romana*

La Rota Romana, tribunale appartenente alla Sede Apostolica, ha antichissime origini. Le prime notizie risalgono infatti al XIII sec. allorché i *capPELLANI papae* svolgevano le funzioni giudiziarie ad essi delegate dal Roma-

56 «Entro detti limiti giudicano le cause nel nome e con l'autorità dello stesso Romano Pontefice. Ciò però non significa che le decisioni di detti tribunali siano decisioni del Romano Pontefice (a meno che non siano approvate in forma specifica). Possono quindi essere impugnate a norma di legge; lo stesso autore dichiara, a proposito del giudice delegato dal Papa a svolgere per singole controversie potestà giudiziale, che «anch'esso esamina le cause ed emette le decisioni nel nome e con l'autorità del Romano Pontefice, però pure le sue decisioni non possono essere considerate come decisioni dello stesso Pontefice, e quindi sono di per sé impugnabili... in quanto egli agisce quale soggetto autonomo della potestà e agisce discrezionalmente sotto la propria responsabilità», aggiungendo infine che «spetta al Delegante determinare gli eventuali modi di impugnarle o stabilire la loro non impugnabilità». (Z. Grocholewski, 'Il Romano Pontefice...', cit. supra en la nota 53, 44-46).

57 Can. 1405: § 3: *Rotae Romanae reservetur iudicare:*

\* *Episcopus in contentiosis, firmo praescripto can. 1419, § 2;*

\* *Abbatem superiorem congregationis monasticae, et supremum Moderatorem institutorum religiosorum iuris pontificii;*

\* *dioeceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae Superiorem infra Romanum Pontificem non habent.*

58 Esistono tre differenti tipi di avocazione:

-Avocazione *motu proprio*: il Papa ritiene opportuno riservare a sé il giudizio della causa, senza che ciò gli sia stato richiesto da nessuno degli interessati.;

Avocazione iniziale *ad instantiam partis*: quando il Papa ritiene opportuno riservare a sé il giudizio di una causa introdotta presso di lui dalla parte interessata...;

Avocazione posteriore *ad instantiam partis*: il Papa ritiene opportuno riservare a sé il giudizio di una causa introdotta presso un giudice inferiore e posteriormente deferita a lui da un parte-. (M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 95-96).

59 Il can. 1417 parla di «*integrum est cuilibet fidei causam suam... cognoscendam ad Sanctam Sedem deferre...*» in realtà tale diritto «trova il suo fondamento nel diritto del Romano Pontefice che consegue dalla sua potestà primaziale, di giudicare e quindi avocare a sé qualsiasi causa ecclesiastica fin dall'inizio». (Z. Grocholewski, 'Il Romano Pontefice...', cit. supra en la nota 53, 47).

no pontefice; in seguito, si è creato uno stabile organo giudicante che prese il nome di Rota. Vari Pontefici cercarono di disciplinarne il funzionamento, di determinarne giurisdizione e competenza ed, infine, di stabilirne il numero dei membri<sup>60</sup>, fino a giungere alla più recente normativa<sup>61</sup>.

Il tribunale rotale ha assunto un carattere ed un significato internazionale sia nelle nuove norme di nomina dei propri membri<sup>62</sup> e nei requisiti loro richiesti (*«probata doctrina et experientia pollentes atque a variis terrarum orbis partibus a summo pontifice selecti»*, art. 127 P.B.<sup>63</sup>), che in quelle concernenti la nomina del Decano<sup>64</sup>; e ciò a giusta conclusione della funzione preminente che esso svolge all'interno dell'apparato giudiziario ecclesiastico:

*«Hoc tribunal instantiae superioris partes apud apostolicam sedem pro more in gradu appellationis agit ad iura in ecclesia tutanda, unitati iurisprudentiae consulit et, per proprias sententias, tribunalis inferioribus auxilio est»* (art. 126 P.B.)<sup>65</sup>.

Specialmente la seconda funzione attribuita al Tribunale, di unificazione della giurisprudenza ecclesiastica, ne è divenuta un elemento rilevante. Si è, cioè, avvertita la necessità di creare dei limiti alle spinte 'nazionalistiche' che sempre più frequentemente i tribunali locali (a partire dal Concilio Vaticano II) hanno assunto nelle loro decisioni, a scapito di una giusta ricerca dell'unità del diritto e quindi di salvaguardia del patrimonio comune<sup>66</sup>. A tale scopo, il legislatore ha voluto riaffermare, nei canoni preliminari del Codice, tale ruolo primario della giurisprudenza rotale:

*«Si certa de re desit expressum legis sive universalis sive particularis praescriptum aut consuetudo, causa... dirimenda est... iurisprudentia et praxi Curiae Romanae»* (can. 19).

60 M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 143 ss.

61 'Romanae Rotae Tribunalis Normae dell'8 giugno 1994', in: AAS 86, 1994, 508 ss.

62 In passato, alcuni posti di uditore venivano riservati a determinate Nazioni o città, in virtù di concessioni pontificie che garantivano loro determinati privilegi; un esempio lampante era il diritto del monarca di Aragona e di Castiglia nel nominare un membro della Rota, come per il monarca inglese, francese e per i maggiori principi tedeschi. Oppure, nel corso del XVI secolo, fu concesso lo stesso diritto alle città di Milano, Bologna, Venezia, Ferrara, Perugia, Firenze alternativamente. Oggi questi privilegi di nomina sono pressoché scomparsi ma continuano comunque ad ispirare, nella nomina dei nuovi membri rotali, il criterio della maggiore rappresentatività del vasto orbe cattolico. (M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 137).

Così come poi è rimarcato nell'art.1 delle Normae del '94. *«Rota Romana est Tribunal, Apostolicae Sedis ordinarium appellationis, constans certo iudicium seu Praelatorum Auditorum numero qui, e variis terrarum orbis partibus a Summo Pontifice selecti, collegium constituunt»* (509).

63 'Constitutio apostolica Pastor Bonus de romana curia, del 26 giugno 1988', in: *Enchiridion Vaticanum* (Ench.Vat.) XI, (1988-89), 574.

64 P. A. Bonnet, cit. supra en la nota 55, 7.

65 Const. *Pastor Bonus*, 574.

Il tribunale risulta, oggi, composto da un numero predeterminato di prelati; i quali godono della particolare prerogativa dell'essere sottratti alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo ove risiedono, di precedenza in molte cerimonie pontificie, od il diritto ad un funerale il cui cerimoniale, risalente ai secoli passati, è caratterizzato dal fasto e dalla pomposità.

Spetta ora al Romano Pontefice la nomina <sup>67</sup>, fra i membri del tribunale del Decano del collegio che assolve al compito di dirigere e presiedere l'organo giudiziario nell'espletamento delle funzioni giudiziarie; di controllare affinché l'attività dello stesso proceda correttamente; di deliberare in merito a certe cause dopo aver sentito il parere, necessariamente favorevole, dei membri del collegio, oppure di deliberare con l'intero consesso qualora sia coinvolto un interesse particolare tale da poter ledere l'autogoverno dello stesso tribunale.

Ma certamente il potere sostanzialmente più rilevante, fra tutti quelli a lui attribuiti, è la facoltà, ex art. 52 delle nuove Norme Rotali, di «*avocare causas de quibus in eiusdem canonis § 1 (can. 1444), quoties peculiararia adiuncta sive locorum sive personarum propter bonum animarum idipsum urgeant*» <sup>68</sup>. Facoltà, però, subordinata all'esistenza di più requisiti che rendono legittima l'urgenza dell'istanza e la *derogatio iuris*: innanzitutto la certezza morale di un *periculum* concreto ed attuale della *salus animarum* nel conseguire processualmente la ricerca della verità. In secondo luogo, tale pericolo deve essere causato da particolari circostanze di luogo (quali ad es l'essere il primo processo instaurato presso un tribunale ordinario) o di persona (come l'esistenza di un interesse di causa da parte del giudice).

Dovrà comunque essere garantito il diritto, alle parti in causa, di partecipare alla decisione, ed essere quindi ascoltate <sup>69</sup>; ed inoltre il diritto, sep-

66 Serve «la pronta disponibilità dei tribunali diocesani e regionali a seguire... la costante giurisprudenza rotale: è infatti temeraria ogni innovazione di diritto, sia sostantivo che processuale, che non trovi alcun riscontro nella giurisprudenza o prassi dei tribunali e dicasteri della Santa Sede. (Giovanni Paolo II, 'Allocuzione alla Rota Romana del 24-I-1981', in: AAS 73, 1981, 232).

Vide J. Llobell, 'Il Tribunale di appello...', cit. supra in la nota 28, 272 ss.

67 «*Eidem collegio, primus inter pares praeest Decanus, ex ipsis Iudicibus a Summo Pontifice pariter nominatus*», art. 1 (R.R.T. Normae, 509).

68 Const. *Pastor Bonus*, 523.

«Saremmo dunque in presenza di una facoltà che può accostarsi in qualche modo a quella che sul punto è stata affidata in via ordinaria al Tribunale della Segnatura Apostolica, ancorché rispetto a quella attribuita a quest'ultimo giudice si evidenzi una singolarità di non scarso momento costituita dalla natura non di Congregazione di giustizia ma di tribunale che spetta alla Rota Romana». (P. A. Bonnet, cit. supra in la nota 55, 15).

69 Afferma infatti Bonnet che «secondo una prassi ormai consolidata del Tribunale della Segnatura Apostolica, sarebbe più che opportuno, salvo caso di rifiuto irragionevole ed ingiustificato, il loro stesso consenso». (P. A. Bonnet, cit. supra in la nota 55, 16).

pur non legiferato ma giustificabile dalla sua natura di atto amministrativo, di impugnare il decreto di avocazione dinanzi al Romano Pontefice od alla Sectio Altera della Segnatura.

Ai giudici si affiancano gli uffici del Promotore di giustizia, del Difensore del vincolo<sup>70</sup> e gli uffici di cancelleria (al vertice dei quali è posto un chierico designato dal Papa in una rosa di nomi proposta dal consesso).

Si può distinguere la competenza del tribunale rotale in competenza ordinaria di riesame in appello, o in terzo ed ulteriore grado, di una causa decisa in prima istanza da un tribunale subordinato alla Rota; ed in competenza straordinaria ed esclusiva, nel decidere in prima istanza le cause espressamente e tassativamente elencate dai canoni del Codex.

*«Hoc tribunal iudicat:*

*1.º in secunda instantia, causas ob ordinariis tribunalibus primae instantiae iudicatas, quae ad Sanctam Sedem per appellationem legitimam deferentur;*

*2.º in tertia vel ulteriore instantia, causas ab eodem tribunali apostolico et ab aliis quibusvis tribunalibus iam cognitae, nisi in rem iudicatam transierint»* (art. 128 P.B.)<sup>71</sup>.

La competenza ordinaria di seconda istanza è, come precedentemente affermato, concorrente con la competenza degli altri tribunali ordinari di appello<sup>72</sup>. Di modo che spetterà alla parte processuale appellante l'adire o meno il tribunale rotale; prevarrà comunque la sua competenza qualora la parte convenuta decida, non ancora disposta la citazione delle parti, di appellare presso il tribunale apostolico. Allo stesso modo vi può essere appello avverso una sentenza emessa dal tribunale stesso, ricorrendo però, in tale ipotesi, al turno giudicante successivo<sup>73</sup>.

<sup>70</sup> Questi, nominati con decreto pontificio, sono coadiuvati, nel gravoso compito di tutelare il bene pubblico ecclesiastico, da uno o più sostituti, membri dei loro uffici giudiziari; in tale modo viene garantita la presenza del Promotore di giustizia in ogni causa criminale e contenziosa (purché questa implichi un pericolo attuale e grave allo stesso *bonum publicum*); e quella del Difensore del vincolo in controversie matrimoniali o controversie aventi ad oggetto la validità della Sacra Ordinazione.

<sup>71</sup> Const. *Pastor Bonus*, 574.

<sup>72</sup> È una competenza ordinaria concorrente sia con quella dei tribunali di appello, sia con quella del Tribunale di appello del Vicariato di Roma, nuovamente istituito dopo una breve parentesi di inattività. Questo tribunale ha ora la competenza di decidere, in seconda istanza, le cause definite in primo grado dai Tribunali Regionali del Lazio, Sardegna e Campania, nonché dei tribunali delle molteplici Diocesi di Roma e della regione laziale. (J. Llobell, 'Il Tribunale di appello...', cit. supra in la nota 28, 266).

<sup>73</sup> L. Spinelli, cit. supra in la nota 26, 78; Const. *Pastor Bonus*, art. 18, § 2: *«Quod si agatur de appellatione a sententia rotali, Turnus ad quem ille est qui constat ex iudicibus immediate antecedentes eos Turni a quo»* (514).

È poi unico tribunale competente per la terza ed ulteriore istanza: avverso le sentenze emesse dallo stesso tribunale rotale (ricorrendo ora al turno rotale precedente), o se passate in giudicato e quindi non impugnabili con il mezzo ordinario, ma con i soli rimedi della *restitutio in integrum* e della *nova causae propositio*. Solamente l'esistenza di norme particolari (sempre concessioni pontificie) può garantire il diritto a particolari tribunali di sostituirsi alla Rota nel decidere in terzo grado cause ordinarie<sup>74</sup>. Così come l'esistenza di cause riservate alla competenza del Romano Pontefice (anche se le stesse possono essere demandate alla Rota con decreto pontificio), o riservate alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, della Penitenzieria Apostolica, proprie del rito orientale, o, infine, cause di natura amministrativa (per le quali ha giurisdizione la Segnatura Apostolica, ed in particolare la sua *Sectio Altera*)<sup>75</sup>, costituiscono un ulteriore limite alla sua competenza.

Gode di competenza per la prima istanza in due differenti ipotesi:

1. competenza ordinaria per le controversie rientranti nell'elenco del can. 1405, § 3<sup>76</sup> (foro apostolico) e riprese nell'art. 129 della *Pastor Bonus*<sup>77</sup>:

*«1.º episcopus in contentiosis, modo ne agatur de iuribus aut bonis temporalibus personae iuridicae ab episcopo repraesentatae;*

*2.º abbates primates, vel abbates superiores congregationis monasticae et supremos moderatores institutorum religiosorum iuris pontificii;*

*3.º dioeceses ceterasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quae superiorem infra romanum pontificem non habent».*

Queste controversie coinvolgono infatti particolari ed importanti interessi, tali da rendere necessario il demandare la loro risoluzione non tanto al tribunale ordinario, quanto al consesso rotale: concernono le Diocesi, le

<sup>74</sup> Sono tribunali costituiti permanentemente, come la Nunziatura Apostolica in Spagna; o con potestà rinnovabile quale il Tribunale Primaziale in Ungheria, i Tribunali di Gniezo e Varsavia in Polonia.

<sup>75</sup> Sono considerate controversie amministrative quelle aventi ad oggetto il riesame di atti emanati da autorità ecclesiastiche dotate di poteri esecutivi ed amministrativi; queste cause, esperito il ricorso amministrativo gerarchico, debbono in seguito essere sollevate presso la Segnatura Apostolica, abilitata ad emettere sentenze vincolanti per ogni organo amministrativo ecclesiastico.

Si deve infine aggiungere che la competenza universale di terza ed ulteriore istanza, limitata da questo duplice ordine di cause, risulta essere, nella pratica, maggiormente ristretta perché esercita attività giurisdizionale quasi unicamente per le cause matrimoniali, dovendo raramente interessarsi, la Rota, di cause di natura differente. (M. J. Arroba, cit. supra in la nota 1, 136-138 et 147).

<sup>76</sup> Nel § 1, il can. 1405 elenca le 5 cause riservate, in maniera assoluta, alla competenza del Sommo Pontefice; nel § 2, invece, pone il divieto assoluto per ogni autorità ecclesiastica di giudicare, invalidare o modificare atti dello stesso Pontefice.

<sup>77</sup> Const. *Pastor Bonus*, art. 129, 574.



comunità ecclesiali ad esse equiparate, le persone fisiche e giuridiche soggette alla diretta autorità del Papa, oppure cause contenziose coinvolgenti Vescovi; cause contenziose e criminali coinvolgenti Abati Primate o Superiori di Congregazioni monastiche, Moderatori Supremi di Istituti religiosi di diritto pontificio, in qualità di parti processuali <sup>78</sup>.

2. Competenza delegata per la risoluzione di cause ad essa commissionate, *«motu proprio vel ad instantiam partis»*, dal Romano Pontefice; rientranti quindi nell'ipotesi di foro pontificio personale o primaziale (nel qual caso, però, già avocate dal Pontefice).

Le norme procedurali, ovvero le regole di funzionamento della Rota Romana, non si discostano molto dallo schema generale del processo contenzioso ordinario; ma dal punto di vista formale sono state introdotte norme particolari che, evidenziandone il ruolo primario di giudice apostolico, ne caratterizzano il procedimento <sup>79</sup>.

Ed infatti, depositata l'istanza di parte, il Decano, nel caso non decida di procedere in seduta plenaria, fisserà con decreto sia il turno di uditori competente che il giudice Ponente <sup>80</sup>.

Questi, assumendo i compiti di controllo e di direzione dell'attività giudiziaria (le medesime funzioni svolte dal Decano rotale in seduta plenaria), citerà le parti a comparire dinanzi al collegio giudicante per concordare il dubbio, cioè per precisare le questioni che saranno oggetto di deliberazione da parte del collegio quale oggetto di giudizio. Ove lo reputi necessario, lo stesso Ponente dovrà svolgere attività istruttoria o decidere di demandarla, con rogatoria, alla Curia Diocesana interessata.

Conclusa la fase di assunzione dei mezzi probatori e disposta la pubblicazione degli atti istruttori, il Ponente, dando avvio alla fase di discussione <sup>81</sup>, fisserà la data dell'udienza di decisione, entro trenta giorni dalla quale le parti avranno il diritto di depositare le loro memorie conclusive, scritte in latino, presso la cancelleria rotale, ed in seguito le loro repliche.

Durante l'udienza di discussione, che dovrà sempre avvenire a porte chiuse, ogni uditore presenterà le proprie conclusioni; verrà poi presa, a maggioranza dei voti, una decisione conclusiva che il giudice Ponente trascriverà quale dispositivo della sentenza. Solamente dopo la sottoscrizione di

78 P. V. Pinto, *I processi nel CIC*, Città del Vaticano 1993, 415.

79 Regolano il processo contenzioso ordinario i canoni 1501-1655, ed il processo rotale i canoni 1443-1444: troppo pochi per pensare ad una compiuta disciplina giuridica.

80 Art. 16 *«Ad Decanum, uti Praesidem, pertinet Collegium convocare, quoties negotia requirunt»*; si afferma poi che *«ipsius insuper est curare ut omnes Tribunalis addicti suum munus diligenter adimpleant»*. Al contrario, lo stesso *«Decanus statuet Turnum ad eandem iudicandam»*, art. 17 (R.R.T. Normae, 514).

ogni giudice, membro del turno adito, la sentenza sarà resa pubblica oralmente, nella stessa udienza od attraverso la consegna di una copia autentica alle parti od ai loro procuratori.

La parte processuale gravata potrà impugnare la sentenza (dinanzi ad un turno giudicante che, per anzianità, precede o succede al primo nella lista dei turni <sup>82</sup>: tutto ciò per evitare che un giudice membro del precedente turno risulti essere membro del successivo), nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della stessa sentenza, sollevandone istanza scritta presso lo stesso turno che ha emanato la sentenza. Solo se il Ponente riterrà legittima la richiesta di appello trasmetterà copia degli atti al turno superiore, competente in seconda istanza <sup>83</sup>. Altrimenti rigetterà la richiesta di appello, e le eventuali rimostranze di parte potranno essere esaminate dal turno che ha emesso la sentenza di primo grado <sup>84</sup>.

#### 4.C) *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*

Vi è ora da analizzare e descrivere le competenze e la struttura dell'ultimo, non certo per importanza, tribunale apostolico: il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica <sup>85</sup>.

<sup>81</sup> La *conclusio in causam* non si instaura, come nel processo contenzioso ordinario, con espresso decreto del Presidente di turno successivo alla pubblicazione degli atti istruttori ed alla decorrenza del termine per depositare le memorie conclusive di parte; avviene, al contrario, autonomamente con la chiusura dell'istruttoria, allorchando il giudice ponente fissa l'udienza di discussione ed i termini per la proposizione delle memorie e delle repliche delle parti.

<sup>82</sup> È assai complicato il sistema secolare di formazione dei turni di uditori: *Turni eo ordine procedent, ut primus constet ex Decano et Auditoribus secundo et tertio, quarto et quinto, et ita deinceps ea lege ut Turnus subsequens constituatur ab altero ex Auditoribus praecedentis Turni et duobus sequentibus Auditoribus, iterum incluso Decano cum duobus postremis Auditoribus, vel cum ultimo ex iisdem Auditoribus et secundo*. Art. 18, § 1 (R.R.T. Normae, 514).

Il primo turno risulta essere composto dal decano con i due giudici che seguono in ordine di anzianità di nomina, in tal modo si prosegue fino a giungere all'ultimo od agli ultimi due uditori rimasti: nel caso siano rimasti due uditori, questi comporranno un turno assieme al decano: se, al contrario, è rimasto un solo giudice, questo formerà il turno con il decano ed il giudice seguente. Di più facile nomina è il giudice ponente, sempre il primo per anzianità di nomina. Nel caso venga proposto appello contro la sentenza pronunciata dal primo turno (formato dal decano più i due uditori successivi nell'ordine), competente per l'appello risulterà essere il turno composto dagli uditori di più recente nomina, e questo non può che confermare la effettiva uguaglianza di tutti gli uditori nello svolgere le loro funzioni giudiziarie.

<sup>83</sup> Art. 103: *-Appellatio interponitur per petitionem exhibitam Ponenti Turni, qui sententiam protulit. Ponens autem, si locus sit appellationi, rescribit. Admittatur et procedatur ad ulteriora, idque notificetur*. (R.R.T. Normae, 537).

<sup>84</sup> Art. 113: *-Adversus Ponentis decisionem... patet recursus ad Turnum, qui rem expeditissime solvat*. (R.R.T. Normae, 539).

<sup>85</sup> Le più recenti norme sono: Normae speciales in Supremo Tribunali Segnaturae Apostolicae ad experimentum servandae post Const. Ap. Pauli VI 'Regimini Ecclesiae Universae', in: X. Ochoa, *Leges Ecclesiae III* (1959-1968), columna 5321-32.

Deve, innanzitutto, essere detto che tale organo riassume in sé (così è previsto nei canoni codiciali, come pure negli articoli racchiusi nella costituzione Pastor Bonus) le caratteristiche e le funzioni sia di un supremo tribunale ordinario che di un superiore dicastero amministrativo. Funzioni che, comunque, distinguono la sua attività in tre differenti ambiti, sebbene svolte in due sole sezioni (*Prima Sectio et Sectio Altera*)<sup>86</sup>.

Il can. 1445, § 1<sup>87</sup> delimita le funzioni e le competenze del primo di tali ambiti, poi ripreso nell'art. 122 della P.B.<sup>88</sup>:

*«Ipsum cognoscit:*

1.<sup>o</sup> *querelas nullitatis et petitiones restitutionis in integrum contra sententias Rotae romanae;*

2.<sup>o</sup> *recursus, in causis de statu personarum, adversus denegatum a Rota romana novum causae examen;*

3.<sup>o</sup> *exceptiones suspicionis aliasque causas contra iudices Rotae romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris;*

4.<sup>o</sup> *conflictus competentiae inter tribunalia, quae non subiciuntur eidem tribunalii appellationis».*

Non è suo compito il trattare l'appello delle cause, quanto il controllare che vi sia, nell'espletamento delle funzioni giudiziarie di ogni tribunale ecclesiastico, una corretta osservanza ed applicazione delle leggi canoniche. Può, comunque, esaminare i mezzi impugnativi della *querela nullitatis*, della *restitutio in integrum* o della *nova causae propositio*<sup>89</sup>, avverso le sentenze emesse dalla Sacra Rota<sup>90</sup>: una volta dichiarata la nullità della sentenza od

86 «La prima in cui... è supremo tribunale della giurisdizione ordinaria...; la seconda nella quale... è supremo tribunale amministrativo...; la terza in cui... non è tribunale ma supremo organo amministrativo riguardante l'attività giudiziaria, e cioè una specie di 'congregazione della giustizia' (Z. Grocholewski, Il Supremo Tribunale..., cit. supra en la nota 53, 403).

87 Can. 1445: *«Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal cognoscendi.*

1.<sup>o</sup> *querela nullitatis et petitiones restitutionis in integrum et alios recursus contra sententiam rotales;*

2.<sup>o</sup> *recursus in causis de statu personarum, quas ad novum examen Rota Romana admittere renuit;*

3.<sup>o</sup> *exceptiones suspicionis aliasque causas contra Auditores Rotae Romanae propter acta in exercitio ipsorum muneris».*

88 Const. Pastor Bonus, 572.

89 C. De Diego Lora, 'I tribunali della Sede Apostolica', in: *Il processo matrimoniale canonico*, P. A. Bonnet - C. Gullo (a cura di), Città del Vaticano 1994, 276-79.

90 Sembrerebbe molto simile la Segnatura Apostolica alle civili Corti di Cassazione; ma quando ci si inoltra nello studio delle regole disciplinanti tale tribunale, ci si accorge dell'esistenza di norme che la differenziano rispetto ai supremi tribunali civili. Infatti la Segnatura può, nella sua Prima Sezione, decidere nel merito di determinate cause, quale il ricorso contro il comportamento posto in essere da giudici appartenenti alla Rota Romana; oppure non può imporre ai tribunali inferiori l'interpretazio-

accolta la richiesta restitutoria, spetterà alla Rota decidere nuovamente nel merito della causa, in quanto il giudizio della Segnatura Apostolica comprende solamente la disamina della legittimità delle decisioni rotali impugnate dalle parti, e la loro conformità al diritto canonico, così come esso è usualmente applicato ed interpretato<sup>91</sup>.

E' inoltre competente, questa *Prima Sectio* del tribunale apostolico, per le cause concernenti le *exceptiones suspicionis*, cioè le istanze di ricusazione dei giudici rotali e le richieste di risarcimento danni causati da atti compiuti dai giudici inferiori nell'esercizio delle loro funzioni (*propter acta in exercitio ipsorum muneris*, can. 1445, § 1, n. 3<sup>92</sup>). Ultima sua competenza è quella di dirimere casi di conflitto di competenza fra tribunali di prima istanza, gerarchicamente subordinati a differenti tribunali di seconda istanza (conflitti ad esempio fra un tribunale diocesano ed uno interdiocesano di differente provincia ecclesiastica) ma anche fra tribunale di seconda istanza e Romana Rota.

La seconda sezione, istituita con la Costituzione Regimini Ecclesiae Universae<sup>93</sup>, regolata nelle Normae e poi recepita nei canoni del nuovo Codex (che la definisce *Sectio Altera*)<sup>94</sup> e della Pastor Bonus (art.123), può essere paragonata ad un supremo tribunale amministrativo degli ordinamenti civili:

§ 1: *Praeterea cognoscit de recursibus, intra terminum perentorium triginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a dicasteriis curiae romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit.*

§ 3: *Cognoscit etiam de aliis controversiis administrativis, quae a iudicio romano pontifice vel a romanae curiae dicasteriis ipsi deferantur necnon de conflictibus competentiae inter eadem dicasteria* (art. 123)<sup>95</sup>.

ne da essa adottata nell'applicare al caso concreto il diritto, perché questa prerogativa è riservata alla Pontificia Commissione per la Interpretazione Autentica del C.I.C.; infine, ad essa si possono deferire le sole cause di impugnazione di sentenze rotali. (Z. Grochowski, 'Il Supremo Tribunale...', cit. supra en la nota 53, 193).

91 A riprova di quanto detto, vi è il non raro caso di decreto della Rota respingente una richiesta di riesame di una causa *de statu personarum*, resa immutabile dall'emissione di due sentenze conformi. Discrezionalmente non sono state ritenute sufficienti le *novis iisque gravibus probationibus vel argumentis*, requisito indispensabile per un nuovo esame giudiziale, dal can. 1644; ebbene, in tale caso, la parte agente potrà impugnare il decreto rotale presso la Segnatura. Se questo tribunale deciderà in favore del riesame della controversia non potrà entrare nel merito della causa, ma dovrà trasmettere gli atti al collegio rotale. (C.De Diego Lora, cit. supra en la nota 89, 284-85).

92 C. De Diego Lora, cit. supra en la nota 89, 287.

93 La Costituzione Regimini Ecclesiae Universae fu proclamata nel 15-08-1967 da Papa Paolo VI (in: A.A.S. 59, 1967, 921).

94 Can. 1445: § 2. *Ipsum Tribunal videt de contentionibus ortis ex actu potestate administrative ecclesiasticae ad eam legitime delatis, de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur, et de conflictu competentiae inter eadem dicasteria*.

95 Const. Pastor Bonus, 572.

Può quindi decidere definitivamente conflitti amministrativi sorti fra fedeli (od enti privati) con organi ecclesiastici amministrativi; oppure conflitti creatisi nell'esercizio del potere amministrativo da parte di differenti organi della Sede Apostolica 96, o fra organi non apostolici, purché tale controversia venga delegata alla Segnatura da parte del Sommo Pontefice o dei Ministeri della Curia Romana.

Ad ogni modo, la Segnatura Apostolica deve limitare l'esame della causa ai soli motivi di legittimità degli atti amministrativi posti in essere da organi ecclesiastici, non potendo, per espresso divieto normativo, entrare nel merito della discrezionale decisione presa da tali organi. E', in tale senso, suo preciso compito stabilire se, per l'esistenza di un vizio di legittimità «*sive in decernendo sive in procedendo*», è giusto provocare l'annullamento dell'atto amministrativo in esame.

Ma si può, ulteriore vincolo apposto, procedere alla disamina della controversia amministrativa solamente una volta esperito, da parte dell'istante, il ricorso gerarchico 97 (ricorso al superiore gerarchico dell'organo, autore dell'atto).

Art. 123: «§ 2. *In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum*» (P.B.) 98.

Questa è forse la più rilevante novità prevista nella Pastor Bonus, sebbene in essa disciplinata troppo brevemente. Si deve quindi fare ricorso alla vigente normativa canonica concernente il risarcimento dei danni causati da azioni dolose o colpose della pubblica autorità. Tenendo comunque ben presente che si deve «superare la inveterata abitudine di considerare il danno quale conseguenza (*solamente*) patrimoniale negativa di un illecito, come pure la riparazione quale (*semplice*) ristoro di tale perdita economica» 99.

96 -In questo ambito funzionale la Segnatura Apostolica gode della competenza relativa alle controversie amministrative che da parte così del Romano Pontefice come dei Dicasteri della Curia romana possono esserle deferite, nonché quella sui conflitti tra gli stessi organismi curiali romani, a meno che, in quest'ultimo caso «*Summo Pontifici aliter prospiciendum placuerit*». (P. A. Bonnet, cit. supra en la nota 55, 32).

97 Alcuni Autori avevano sollevato la necessità di istituire tribunali amministrativi in ogni regione ecclesiastica, al fine di evitare che la Segnatura risultasse unico tribunale competente nel dirimere contenziosi amministrativi; ma tale richiesta, seppur accolta nelle bozze di Codice, fu in seguito eliminata per evitare l'eccessiva proliferazione di tribunali, in un periodo di grave crisi nel reperimento di giudici, membri negli stessi tribunali ordinari (Z. Grochowski, 'Giustizia amministrativa nel nuovo C.J.C.', in: *Angelicum*, 1986, 333).

98 Const. *Pastor Bonus*, 572; M. J. Arroba, cit. supra en la nota 1, 151; G. Montini, 'Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica', in: *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano 1991, 189.

99 Z. Grochowski, 'I tribunali apostolici', in: *La Curia Romana nella costituzione apostolica -Pastor Bonus-*, P. A. Bonnet - C. Gullo (a cura di), Città del Vaticano 1990, 409.

Con il terzo ambito di attività, la Segnatura Apostolica non esercita funzioni giurisdizionali, ma si tramuta in organo amministrativo<sup>100</sup>:

Art. 124: *«Ipsius quoque est:*

1.<sup>o</sup> *rectae administrationi iustitiae invigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere;*

2.<sup>o</sup> *videre de petitionibus sedi apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam;*

3.<sup>o</sup> *tribunalium inferiorum competentiam prorogare;*

4.<sup>o</sup> *approbationem tribunalis quoad appellationem Sanctae Sedi reservatam concedere necnon promovere et approbare erectionem tribunalium interdioecesanorum»*<sup>101</sup>.

Decide sulle richieste di proroga di competenza dei tribunali inferiori; approva l'erezione di tribunali interdiocesani e d'appello; esamina le richieste di esame della causa presso la Rota; esamina la correttezza dell'attività compiuta dai patrocinatori e dagli avvocati<sup>102</sup>. Ed in generale vigila sulla retta amministrazione della giustizia. Vigilanza intesa non tanto quale controllo dell'altrui attività, quanto quale ausilio all'espletamento dei doveri propri dei tribunali inferiori, attraverso l'emanazione di provvedimenti o circolari concernenti sia le relazioni annuali trascritte da ogni tribunale, che i quesiti (di grazia o di interpretazione di norme canoniche lacunose) sottoposte dai vari tribunali<sup>103</sup>, *«ut fraternum auxilium Tribunalibus Episcoporum offert, et eisdem, per orbem terrarum dispersis, in bonum animarum servitium praestet per rectam iustitiae administrationem»*<sup>104</sup>.

100 Can. 1445: § 3. *Supremi huius Tribunalis praeterea est:*

1.<sup>o</sup> *rectae administrationi iustitiae vigilare et in advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere;*

2.<sup>o</sup> *tribunalium competentiam prorogare;*

3.<sup>o</sup> *promovere et approbare erectionem tribunalium....».*

101 Const. *Pastor Bonus*, 572-74.

102 «Dapprima circoscritto agli avvocati *'immodica honoraria exigentes'*, esso è stato successivamente esteso a tutta l'attività degli avvocati e va attualmente inteso come ultima istanza disciplinare da esercitarsi in via successiva rispetto a quella riconosciuta ai moderatori dei singoli tribunali locali. (P. A. Bonnet, cit. supra en la nota 55, 35).

103 Questa, senza dubbio, vastissima attività di competenza della Terza Sezione, è stata raramente analizzata ed illustrata; risultano quindi opere fondamentali, gli articoli del Z. Grocholewsk, 'Linee generali della giurisprudenza della Segnatura Apostolica', in *Monitor ecclesiasticus* 107, 1982, 232; P. Moneta, 'I procedimenti amministrativi', in: *La normativa del nuovo codice*, E. Cappellini (a cura di), Brescia 1983, 393; Id., 'La Segnatura Apostolica', in: *Enc. Giur.*, 940; V. Ortí, 'Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica', in: *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii card. Sabattani*, Città del Vaticano 1984, 168; C. De Diego Lora, cit. supra en la nota 89, 227; ed i manuali pubblicati da organi apostolici quali *L'attività della Santa Sede nel 1987 e 1988*, Città del Vaticano.

104 Sempre la Commissione per l'interpretazione dei Decreti, in: *AAS* 63, 1971, 482.

E' il Sommo Pontefice a nominare, con decreto, i 12 Cardinali membri del tribunale, i quali scadono ogni cinque anni od *ipso iure* alla morte dello stesso Romano Pontefice. Lo Stesso stabilisce chi, fra di loro, dovrà assumere la carica di Prefetto del tribunale, e svolgere compiti di controllo e di direzione dell'attività espletata dal supremo tribunale; anche affidando le cause in esame ad uno, fra i tanti, collegi (composti da cinque Cardinali-giudici) od, al contrario, alla seduta plenaria (*Plena Signatura*). Il Prefetto viene coadiuvato, nell'espletare le sue funzioni, da un Segretario (prelato superiore anch'esso nominato direttamente dal Papa) al quale normalmente attribuisce generale delega (questo avviene poiché è consuetudine che il Prefetto ricopra contemporaneamente altre cariche curiali)<sup>105</sup>.

Anche qui vi sono gli uffici giudiziari del Promotore di giustizia, del Difensore del vincolo (questi due uffici operanti secondo le medesime norme previste per i loro corrispondenti presso la Rota Romana), i referendari<sup>106</sup>, ed infine i patrocinatori, inscrivibili in un apposito Albo se in possesso di determinati requisiti (integerrima vita cristiana e profonda conoscenza del diritto canonico)<sup>107</sup>.

Non si discosta molto la procedura della Segnatura rispetto a quella rotale. L'unica, forse, importante differenza risiede nel fatto che non è un singolo giudice ad udire in giudizio le parti, a svolgere un'indagine di ammissibilità o di rigetto del ricorso e, conseguentemente, ad emettere un decreto di avvio della fase istruttoria.

Tutto questo viene infatti svolto da un organo preciso detto *Congressus*<sup>108</sup>; il quale risulta essere composto, oltre che dal Prefetto del tribunale, da un segretario, dal Promotore di giustizia e dal Difensore del

105 Art. 1: «*Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae constat duodecim S.R.E. Cardinalibus, a Summo Pontifice nominatis, quorum unus..., Praefecti munere fungitur, auxilium ferentibus Secretario, ... et Subsecretario*». (S.T.S.A. Normae, columna 5321).

106 Sono giudici nominati dal Pontefice in numero di dodici, assolvono al compito di preparare e studiare le singole cause oggetto di giudizio da parte del tribunale e forniscono consiglio ai giudici che ne facciano richiesta. (P. Moneta, 'La Segnatura Apostolica', cit. supra en la nota 103, 944).

107 Sono inoltre abilitati ad esercitare, presso questo tribunale, gli avvocati della Santa Sede già inseriti negli albi rotali, o iscritti, con decreto del cardinale Segretario di Stato, nell'elenco di avvocati che per un quinquennio assumono la difesa della Santa Sede o dei suoi organi amministrativi. (P. Moneta, 'La Segnatura Apostolica', cit. supra en la nota 103, 944-945).

Ad ogni modo «*Advocati et Procuratores, occasione admissionis ad patrocinandum in Apostolica Signatura, praestare promissionem debent, coram Cardinali Praefecto...*». Art. 7, § 2 (S.T.S.A. Normae, columna 5322).

108 Art. 8: «*Cardinalis Praefectus universo Tribunali praest: cum Secretario, Promotorae iustitiae, Defensore vinculi quoties interesse debeat, Subsecretario et Cancellariae praeposito, libellos examinat eosque admittit vel reiecit*» (S.T.S.A. Normae, columna 5322).

vincolo (se lo esige la causa) ed infine da un votante detto giudice Ponente <sup>109</sup>.

### III. CONCLUSIONE

Come è stato affermato all'inizio del presente articolo, la Chiesa come *societas humana et ecclesialis*, è una comunità di fedeli con dimensione terrena e con uno scopo soprannaturale: la *salus animarum*.

Come società di persone, ha la necessità di munirsi di un ordinamento, di un insieme di norme giuridiche che regolino non solo la vita interna della comunità, la sua organizzazione, ma anche il ruolo di ogni singolo membro, il rapporto fra gli stessi fedeli e verso l'esterno: e vi è conseguentemente il compito, proprio degli organi giurisdizionali, di far seguire e rispettare dette regole *iuris* da ogni singolo membro della comunità.

Ma la Chiesa è sì una società umana, ma al tempo stesso ecclesiale; ovvero è una comunità di fede che persegue il fine di guidare ed indirizzare l'uomo, e la sua vita, verso il raggiungimento della propria perfezione, verso, in definitiva, la salvezza della propria anima.

E' quindi una società caratterizzata da una duplice dimensione, umana e divina. E proprio questa duplice dimensione rende non solo l'ordinamento canonico un ordinamento peculiare, tale da differenziarlo da ogni altro sistema legale; ma anche un ordinamento giuridico più vicino all'uomo, alla sua natura ed alle sue giuste aspirazioni.

Tant'è che, in primo luogo il legislatore canonico nel redigere l'attuale Codex Iuris Canonici ha compiuto ogni sforzo affinché vengano evitate le liti tra i fedeli. Ciò in quanto una loro controversia non solo comprometterebbe in concreto la *pax socialis* della comunità ecclesiale, ma potrebbe altresì causare un grave danno alla *salus animarum* nei singoli soggetti: «*Christifideles omnes, in primis autem Episcopi, sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in Populo Dei, quantum fieri possit, vitentur et pacifice quam primum componantur*» (can. 1446, § 1).

Ecco che allora non è conferita al giudice la facoltà di dar corso ad un procedimento giudiziario *sine actoris libello* (*nemo iudex sine actore*; can. 1501); così come è imposto allo stesso l'obbligo sempre e comunque

109 Il votante, designato dal prefetto per ogni singolo caso, può chiedere la discussione orale della causa, può assistere alla stessa, redige il voto *pro rei veritate* ed il dispositivo della sentenza, ma con l'obbligo di ottenere il consenso del collegio giudicante, che deve quindi poterlo visionare prima della sua pubblicazione. (P. Moneta, 'La Segnatura Apostolica', cit. supra en la nota 103, 949 ss.).



di esperire un tentativo di riconciliazione fra le parti (can. 1446, § 2) o di risoluzione del conflitto in sede extragiudiziale (can. 1446, § 3).

Qualora ciò non sia possibile, lo stesso legislatore prevede regole nuove od ha apportato modifiche a quelle precedenti, tali da rendere il presente sistema legale veramente vicino all'uomo, in quanto meno pericoloso per la sua salute.

Si prevede, infatti, che il processo giudiziario abbia la minor durata possibile; senza con ciò compromettere gravemente i diritti del soggetto terzo o delle stesse parti in causa.

Ed inoltre, un processo che segua norme procedurali veloci ed efficaci, sfoltite da antiquate regole come di inutili appesantimenti: lo prevede la nuova procedura orale.

Al tempo stesso, contemperando il necessario principio gerarchico con il contrapposto principio di sussidiarietà, il legislatore ha voluto presentare al fedele un nuovo impianto giudiziario; più semplice e comprensibile, più simile a quello proprio degli ordinamenti civili (abolendo quindi vetuste forme di *privilegium exemptionis* e di appellativi in genere, ben poco accettabili dal fedele di oggi), con regole di funzionamento chiare ed efficaci.

Esistono quindi organi giudiziari presso ogni grado della gerarchia ecclesiastica:

a) tribunali di prima istanza presso la giurisdizione ordinaria propria del Vescovo nella sua Diocesi; o, di rado, l'istituzione di tribunali interdiocesani con competenza sul territorio di più Diocesi;

b) tribunali di appello presso il secondo grado della gerarchia ecclesiastica: il Metropolita (o le Conferenze Episcopali);

c) infine terza ed ulteriore istanza, assolta direttamente od attraverso i Tribunali Apostolici (Rota Romana e Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica), presso il «*supremus iudex pro toto orbe catholico*» (can. 1442): il Romano Pontefice.

Infine, il nuovo e primario ruolo dal Codex Iuris Canonici affidato al laico: la portata di questa innovazione rappresenta un ulteriore passo verso l'avvicinamento sempre più concreto del diritto canonico al fedele.

Non è, infatti, questa una semplice soluzione al solo problema di 'reclutare' fra i chierici i giusti e necessari operatori del diritto, data l'attuale scarsità sia di chierici preparati che, più in generale, di vocazioni.

Quanto piuttosto la risposta alle sempre più pressanti richieste di partecipazione, di collaborazione e di cooperazione fra laici e chierici, con lo scopo di rendere lo stesso sistema legale più innovativo e moderno.

Ed allora lo schema delle strutture giudiziarie analizzato in questo articolo (e le stesse innovazioni attuate dal legislatore con la promulgazione del nuovo Codice), se letto correttamente seguendo anche quest'ultimo criterio, può risultare, come già sostenuto, più semplice e più armonico di quanto a primo acchito possa sembrare.

Roberto Perghem

Dottorando in Diritto canonico